



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO EDILIZIO

**CONFORME AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
REGIONE PIEMONTE**

approvato con D.C.C. n. 28 del 9 luglio 2018

2° Settore - Servizio Sviluppo Territoriale

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 61 / 30.11.2018
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 39 / 29.07.2019
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 41 / 09.11.2020
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 99 / 27.12.2022

PARTE PRIMA 6

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA6

CAPO I	Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi	6
Articolo 1	Superficie territoriale (ST).....	6
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF)	6
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT).....	6
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)	7
Articolo 5	Carico urbanistico (CU).....	7
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT).....	7
Articolo 7	Sedime	7
Articolo 8	Superficie coperta (SC).....	8
Articolo 9	Superficie permeabile (SP)	8
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF)	8
Articolo 11	Indice di copertura (IC)	8
Articolo 12	Superficie totale (STot)	8
Articolo 13	Superficie lorda (SL).....	9
Articolo 14	Superficie utile (SU)	9
Articolo 15	Superficie accessoria (SA)	9
Articolo 16	Superficie complessiva (SCom).....	10
Articolo 17	Superficie calpestabile (SCa).....	10
Articolo 18	Sagoma	10
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V).....	11
Articolo 20	Piano fuori terra.....	11
Articolo 21	Piano seminterrato	11
Articolo 22	Piano interrato.....	11
Articolo 23	Sottotetto	11
Articolo 24	Soppalco	11
Articolo 25	Numero dei piani (NP)	11
Articolo 26	Altezza lorda (HL).....	12
Articolo 27	Altezza del fronte (HF)	12
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H).....	12
Articolo 29	Altezza utile (HU).....	13
Articolo 30	Distanze (D).....	13
Articolo 31	Volume tecnico	13
Articolo 32	Edificio.....	14
Articolo 33	Edificio Unifamiliare.....	14
Articolo 34	Pertinenza	14
Articolo 35	Balcone	14
Articolo 36	Ballatoio.....	14
Articolo 37	Loggia/Loggiato	14
Articolo 38	Pensilina.....	14
Articolo 39	Portico/Porticato.....	15
Articolo 40	Terrazza	15
Articolo 41	Tettoia	15
Articolo 42	Veranda.....	15
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT)	15
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF).....	15

CAPO II	Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia	17
PARTE SECONDA		51
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA		51
TITOLO I	Disposizioni organizzative e procedurali.....	51
CAPO I	SUE, SUAP e organismi consultivi.....	51
Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale.....	51
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	56
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	56
CAPO II	Altre procedure e adempimenti edilizi.....	58
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	58
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....	58
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	59
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	59
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	59
Articolo 53	Pareri preventivi.....	60
Articolo 54	Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia.....	60
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio...	60
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	61
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	61
TITOLO II	Disciplina dell'esecuzione dei lavori.....	62
CAPO I	Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori.....	62
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.....	62
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori.....	62
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.....	63
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.....	63
CAPO II	Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....	64
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	64
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello.....	66
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	66
Articolo 65	Cartelli di cantiere.....	67
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	67
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	68
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	69
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	69
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	70
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.....	70

TITOLO III	Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive, funzionali.....	71
CAPO I	Disciplina dell'oggetto edilizio.....	71
Articolo 72	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	71
Articolo 73	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.....	71
Articolo 74	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	71
Articolo 75	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	71
Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	72
Articolo 77	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	72
Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	72
Articolo 79	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	72
CAPO II	Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.....	73
Articolo 80	Strade.....	73
Articolo 81	Portici.....	74
Articolo 82	Piste ciclabili.....	74
Articolo 83	Aree per parcheggio.....	74
Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate.....	75
Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi.....	75
Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse.....	76
Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico.....	78
Articolo 88	Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....	80
Articolo 89	Recinzioni.....	82
Articolo 90	Numerazione civica.....	83
CAPO III	Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente.....	85
Articolo 91	Aree Verdi.....	85
Articolo 92	Parchi urbani.....	85
Articolo 93	Orti urbani.....	85
Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale.....	85
Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini.....	86
Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo.....	86
CAPO IV	Infrastrutture e reti tecnologiche.....	87
Articolo 97	Approvvigionamento idrico.....	87
Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque.....	87
Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	88
Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica.....	88
Articolo 101	Distribuzione del gas.....	89
Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici.....	89
Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....	89
Articolo 104	Telecomunicazioni.....	89

CAPO V	Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico.....	90
Articolo 105	Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....	90
Articolo 106	Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	91
Articolo 107	Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	91
Articolo 108	Allineamenti.....	92
Articolo 109	Piano del colore.....	92
Articolo 110	Coperture degli edifici.....	93
Articolo 111	Illuminazione pubblica.....	93
Articolo 112	Griglie ed intercapedini.....	93
Articolo 113	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	93
Articolo 114	Serramenti esterni degli edifici.....	94
Articolo 115	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	95
Articolo 116	Cartelloni pubblicitari.....	98
Articolo 117	Muri di cinta e di sostegno.....	99
Articolo 118	Beni culturali ed edifici storici.....	99
Articolo 119	Cimiteri monumentali e storici.....	100
Articolo 120	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	100
CAPO VI	Elementi costruttivi.....	101
Articolo 121	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	101
Articolo 122	Serre bioclimatiche o serre solari.....	101
Articolo 123	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	101
Articolo 124	Coperture, canali di gronda e pluviali.....	101
Articolo 125	Strade, passaggi privati e rampe.....	101
Articolo 126	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.....	104
Articolo 127	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.....	104
Articolo 128	Recinzioni.....	105
Articolo 129	Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	106
Articolo 130	Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	107
Articolo 131	Piscine.....	107
Articolo 132	Altre opere di corredo degli edifici.....	108
TITOLO IV	Vigilanza e sistemi di controllo.....	109
Articolo 133	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.....	109
Articolo 134	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	109
Articolo 135	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	110
TITOLO V	Norme transitorie.....	111
Articolo 136	Aggiornamento del regolamento edilizio.....	111
Articolo 137	Disposizioni transitorie per l'adeguamento.....	111
ALLEGATO 1	Allegato energetico	112
ALLEGATO 2	Piano del Colore (a cura dell'arch. Walter Comizzoli)	117
ALLEGATO 3	Piano del verde	135
ALLEGATO 4	Parametri ed indici edilizi ed urbanistici vigenti fino all'adeguamento del PRG	146

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE

DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m^2).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m^2).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m²).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
(SC = SU + 60%SA)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP).

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanze dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un

edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3 / m^2).

L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

*L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).
L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.*

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (**normativa evidenziata in rosso**) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie (Portale Digitale SUE) ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile e aggiornata sul sito informatico per la gestione telematica delle pratiche edilizie Sportello unico Digitale Edilizia reperibile sul sito web del Comune di Arona o direttamente digitando l'indirizzo: <https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003008&IdSU=Sue>.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Arona, alla pagina "Strumenti urbanistici" <http://www.comune.arona.no.it/strumenti-urbanistici.html>.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (<i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed u so del suolo"</i>)
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (<i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (<i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (<i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i>)
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)

		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (<i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 23
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (<i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i>)

	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i>)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (<i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i>) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (<i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i>)
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (<i>Codice della navigazione</i>), in particolare articoli 707, 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (<i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i>), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27

	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")
	B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (<i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i>)

		LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (<i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (<i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (<i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"</i>)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
	B.2.10 Demanio fluviale e lacuale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (<i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12"</i>)
	B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste	
		LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (<i>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna</i>)
	B.3 Servitù militari	
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)

	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)
B.4 Accessi stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (<i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i>)
B.6 Siti contaminati	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (<i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71</i>)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (<i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i>), in particolare articolo 43
C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (<i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>)

	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (<i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (<i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i>)
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (<i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i>)
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (<i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (<i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (<i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (<i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i>)
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (<i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27</i>)

	C.4 Vincolo idraulico
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	C.5 Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (<i>Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"</i>)
	C.6 Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 Aprile 2014, n. 54-7409 (<i>L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Settembre 2014, n. 22-368 (<i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 Gennaio 2016, n. 17-2814 (<i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"</i>)

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Febbraio 2016, n. 24-2976 (<i>Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014</i>)
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “ <i>Misure di conservazione Sito specifiche</i> ” pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>) in particolare Parte Prima e Seconda
		LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (<i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (<i>D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (<i>Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (<i>Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (<i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (<i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII

	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (<i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (<i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i>)
	LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (<i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (<i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (<i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (<i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i>)
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>) in particolare articolo 24
	LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (<i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>)
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i>), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (<i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (<i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i>)
D.5 Sicurezza degli impianti	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (<i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (<i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i>)

		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (<i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (<i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi</i>)
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i>)
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (<i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>)
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinosa presenti in utenze civili da parte di privati cittadini</i>)

		<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 <i>(Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)</i></p>
	<p>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili</p>	
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 <i>(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)</i></p>
		<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 <i>(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i></p>
		<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 <i>(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)</i></p>
		<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 <i>(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)</i></p>
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 <i>(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)</i></p>
		<p>DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 <i>(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)</i></p>
		<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</i></p>
		<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)</i></p>
		<p>DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i></p>
		<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 <i>(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")</i></p>
		<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 <i>(Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)</i></p>

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (<i>Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali</i>)
	D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i>), in particolare articolo 4
		LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i>), in particolare articoli 10, 11 e 14
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (<i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52</i>)
	D.10 Produzione di materiali da scavo	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
		LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>)

		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteria, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (<i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i>)
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (<i>Piano di Tutela delle Acque</i>)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico	
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i>)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 Strutture commerciali	
		LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (<i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (<i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i>)
	E.2 Strutture ricettive	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (<i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i>)
		LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (<i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto, in particolare Allegati A e B</i>)
		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)

		LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i>)
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (<i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'</i>), in particolare Allegato A
		LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>), in particolare Capo II, artt. 4-21
		REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (<i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'</i>), in particolare Allegato A
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
	E.3 Strutture per l'agriturismo	
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo 5
		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (<i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i>), in particolare articoli 8 e 9
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i>)
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (<i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (<i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i>)
	E.5 Sale cinematografiche	
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (<i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17</i>) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (<i>Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R</i>)

	E.6 Scuole e servizi educativi
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i>)
	E.7 Associazioni di promozione sociale
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in particolare articoli 28 e 30
	REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
	E.9 Impianti sportivi
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
	E.10 Strutture Termali
	E.11 Strutture Sanitarie
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 <i>(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)</i></p>
	E.12 Strutture veterinarie
	E.13 Terre Crude e Massi erratici
	<p>LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 <i>(Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)</i></p>
	<p>REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R <i>(Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")</i></p>
	<p>LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 <i>(Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)</i></p>
	E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
	<p>LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 <i>(Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15</i></p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R <i>(Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)</i></p>

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

45.1 Sportello unico edilizia

1. E' istituito lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), che svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

2. Il comune esercita la funzione inerente il SUE in forma singola, la cui disciplina, organizzazione e funzioni sono stabilite nel presente regolamento. Il costante aggiornamento della disciplina dei procedimenti e della relativa modulistica è garantito sullo Sportello Digitale SUE, il cui link web è:

<https://www.sportellodigitalearona.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003008&IdSU=Sue>

3. Definizioni:

- per SUE s'intende lo Sportello Unico per l'Edilizia ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i.;
- per responsabile del SUE si intende il dirigente responsabile del Servizio Sviluppo territoriale o il dipendente dotato di posizione organizzativa all'uopo delegato;
- per responsabile del procedimento si intende il responsabile del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento finale;
- per responsabile del provvedimento si intende il soggetto che sottoscrive il provvedimento finale;
- per responsabile dell'istruttoria si intende il dipendente istruttore delle pratiche presentate al SUE finalizzata al rilascio del provvedimento finale;
- per referente del SUE in altri uffici comunali si intende il dipendente individuato

come responsabile delle fasi procedurali di competenza di un Settore ma ricomprese nello Sportello Unico;

- per referente del SUE presso Amministrazioni terze si intende il dipendente da ciascuna individuato come responsabile dei procedimenti di loro competenza ricompresi nel SUE;
- per provvedimento si intende il provvedimento conclusivo del procedimento che rappresenta, a tutti gli effetti, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto dall'interessato.

4. Il SUE cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione comunale e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine agli interventi edilizi oggetto di richiesta di permesso di costruire, di SCIA o di CILA, secondo i disposti dell'articolo 5 del d.p.r. 380/2001 e s.m.i.

5. Il SUE collabora con il SUAP e svolge tutti i procedimenti edilizi che costituiscono subprocedimento del procedimento unico attinente le attività produttive.

6. I procedimenti amministrativi per le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia sono quelli previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. e dalle ulteriori norme nazionali vigenti applicabili alla singola procedura, coordinati con le norme delle eventuali leggi regionali previste dal sopracitato D.P.R. e/o dalle disposizioni comunali applicabili (Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C, Regolamento Edilizio comunale, ecc.).

7. Lo Sportello Unico per l'Edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente esclusivamente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell' articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta incompleta o irregolare, sotto il profilo esclusivamente formale, il SUE ne dà comunicazione all'interessato restando sospesa ogni determinazione.

8. Gli uffici competenti per materia provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari sulle autocertificazioni, sulle comunicazioni di inizio attività secondo criteri prefissati in via generale in base alle caratteristiche delle singole fattispecie di atto ed al relativo contenuto. Quando l'istruttoria comprende l'acquisizione di autocertificazioni prodotte dall'interessato o da altri soggetti in sua vece, la falsità delle stesse, oltre a comportare responsabilità penali personali, rappresenta causa ostativa al rilascio del provvedimento finale o all'efficacia della segnalazione o comunicazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

9. Ove la domanda sia priva di elementi essenziali, eventualmente anche nella documentazione da allegare, o non siano individuati tutti i procedimenti amministrativi necessari, l'ufficio richiede all'interessato le integrazioni necessarie, comportante l'interruzione dei termini fino alla regolare integrazione della stessa; il termine del procedimento decorre in tali casi ex novo. La mancata integrazione nel

termine massimo di 30 giorni comporta l'archiviazione della pratica edilizia.

10. I servizi resi dal SUE sono soggetti, oltre all'imposta di bollo ove dovuta, al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari la cui ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda o alla segnalazione o comunicazione. In assenza di quanto sopra non decorrono i termini per la conclusione del procedimento.

11. Il SUE consente l'accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle altre norme in materia nonché del regolamento comunale di attuazione della stessa disposizione. In caso di richiesta di copie, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle stesse secondo le tariffe in vigore ed al ritiro di quanto richiesto nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di disponibilità da parte dell'ufficio. Decorso tale termine verrà disposto il recupero forzoso di tutte le spese.

12. Il SUE garantisce la libera consultazione del registro delle istanze attraverso l'apposita sezione dello Sportello Digitale SUE il quale consente la visualizzazione attraverso differenti parametri di ricerca.

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Il comune esercita la funzione inerente il SUAP in forma associata, la cui disciplina, organizzazione e funzioni sono stabilite dall'apposito regolamento approvato con D.C.C. n.18 del 9 febbraio 2016. Il costante aggiornamento della disciplina dei procedimenti e della relativa modulistica è garantito sullo Sportello Digitale SUAP , il cui link web è:

<https://www.sportellodigitalearona.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003008&IdSU=Suap> .

45.3 Commissione edilizia

1. Il Comune di Arona non intende istituire la commissione edilizia.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

1. La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal comune con D.C.C. 30/01/2009, n.4, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.

2. Il costante aggiornamento della disciplina dei procedimenti e della relativa modulistica è garantito sul Portale Digitale SUE.

3. La Commissione per il Paesaggio è formata da cinque componenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 della L.R. n.32/2008 e dal punto 2 dell'allegato A) alla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e s.m.i., da documentarsi attraverso idoneo curricula. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio partecipano, senza diritto di voto, i tecnici istruttori, nonché il Responsabile del Procedimento o suo delegato che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

4. La Commissione per il Paesaggio svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Arona, ma può svolgere la propria funzione anche per altri comuni che intendessero stipulare con il Comune di Arona idonea convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.267/2000.

5. La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale che contestualmente ne designa il Presidente. In caso di assenza del Presidente, svolge funzioni di Vice Presidente il Commissario più anziano d'età presente. La Giunta Comunale in caso di necessità nomina successivamente i componenti sostituti, i quali subentrano ai componenti effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza ovvero in caso di morte o dimissioni. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio. I membri da nominare sono scelti nell'ambito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione ed attraverso la presentazione diretta di curriculum, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e s.m.i. La Commissione per il Paesaggio dura in carica per un periodo di anni tre dalla nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Allo scadere di tale periodo la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. I commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio. I motivi di incompatibilità della carica di componente della Commissione per il Paesaggio sono quelli definiti nell'allegato A) alla D.G.R. 1.12.2008, n.34-10229 e successive integrazioni e modificazioni. I componenti della Commissione per il Paesaggio direttamente interessati alla trattazione delle pratiche devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione viene fatta menzione nel parere. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le pratiche

in esame riguardino interessi facenti capo a parenti ed affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione per il Paesaggio.

6. La Commissione per il Paesaggio ai sensi della L.R. n.32/2008 esprime parere per:

- a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- c) accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;
- d) espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47;
- e) espressione del parere previsto dall'articolo 49, comma 15, della L.R. 56/77.

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo comunale.

7. La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria ogni volta che il Responsabile del procedimento lo ritenga necessario per garantire il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore. La seduta è convocata dal Responsabile del procedimento almeno cinque giorni prima della data della seduta, con nota spedita in modalità telematica. Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione stessa tra cui il Presidente. Qualora il Presidente per giustificati motivi non possa essere presente, lo sostituirà il Vicepresidente. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente, o del Vicepresidente facente funzioni. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. E' la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs.152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016) con D.G.C. 7/11/2017, n.123, la cui funzione è esercitata dal comune in forma singola come segue.

2. L'autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi per i quali l'autorità preposta all'approvazione è il Comune di Arona, ovvero nelle relative procedure di verifica preventiva di assoggettabilità, è individuata nel Servizio Sviluppo Territoriale del 2° Settore del Comune di Arona, tramite la figura del responsabile.

3. L'autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica di progetti di opere pubbliche comportanti variante al PRG per i quali l'autorità preposta all'approvazione è il Comune di Arona, ovvero nelle relative procedure di verifica preventiva di assoggettabilità, o di Valutazione di Impatto Ambientale, è individuata nel Servizio Manutenzioni e Lavori Pubblici del 2° Settore del Comune di Arona,

tramite la figura del responsabile.

4. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi per i quali l'autorità preposta all'approvazione è il Comune di Arona, ovvero nelle relative procedure di verifica preventiva di assoggettabilità, è individuata nel Servizio Manutenzioni e Lavori Pubblici del 2° Settore.

5. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica di progetti di opere pubbliche comportanti variante al PRG per i quali l'autorità preposta all'approvazione è il Comune di Arona, ovvero nelle relative procedure di verifica preventiva di assoggettabilità, o di Valutazione di Impatto Ambientale, è individuata nel Servizio Sviluppo Territoriale del 2° Settore.

6. L'organo tecnico dell'autorità competente comunale ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 è istituito presso il 2° Settore come segue:

- per i piani o programmi da sottoporre a verifica o a valutazione e per i progetti di opere private, il Servizio Manutenzioni e Lavori Pubblici;
- per i progetti di opere pubbliche da sottoporre a verifica o a valutazione, il Servizio Sviluppo Territoriale;

nella persona dei rispettivi responsabili, con la precisazione che per i casi più complessi gli stessi potranno avvalersi di contributi specifici di alta professionalità da individuarsi caso per caso.

7. Ai sensi dell'art.19 della L.R. 14.12.1998 n. 40, è designato quale ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale:

- per i progetti di opere pubbliche, il Servizio Manutenzioni e Lavori Pubblici;
- per i progetti di opere private, il Servizio Sviluppo Territoriale.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. Il comune garantisce il ricevimento e la trasmissione telematica delle pratiche edilizie attraverso il Portale Digitale SUE e SUAP.

2. Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie e le specifiche degli elaborati progettuali devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato al DPR 160/2010, al CAD ed al tracciato XML schema XSD nazionale per la modulistica SUAP e SUE dopo il sopravvenuto accordo Governo, Regioni e EE.LL.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. Il comune garantisce l'integrazione tra lo SUAP e lo SUE attraverso la gestione congiunta delle rispettive sezioni dello Sportello Digitale e del relativo software gestionale di back office. Sono di competenza del SUAP tutti i procedimenti relativi all'edilizia non residenziale, fatti salvi i casi di esclusione di cui al DPR 160/2010.

2. La disciplina del SUAP e dei suoi rapporti con il SUE, oltre dalle disposizioni di legge, è definita dallo specifico regolamento comunale approvato con D.C.C. n.18 del 9 febbraio 2016.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Le modalità di autotutela e riesame dei titoli possono essere richiesti ed effettuati ai sensi della l. n. 241/1990 e dell'articolo 68 della l.r. n. 56/1977.

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è soggetto, oltre all'imposta di bollo, al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari la cui ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda.
3. Il certificato, che ai sensi dell'art.15 della L. 12/11/2011, n.183, non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f. i vincoli incidenti sull'immobile

ISTRUZIONI

- *Il certificato urbanistico, previsto all'articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistiche edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.*

- *Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.*

- *I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.*

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. La proroga dei titoli abilitativi ai sensi dell'art.15 del d.p.r. 380/2001 (permessi di costruire, SCIA e CILA) possono essere concessi relativamente ai seguenti termini:

- inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo, ovvero dalla data di presentazione di SCIA o CILA o di efficacia di SCIA o CILA titolo unico;
- fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

2. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.

3. La proroga può anche essere disciplinata nell'ambito di convenzioni sottoscritte tra l'Amministrazione e il titolare dell'atto edilizio. In tali casi la proroga è discrezionale, e deve essere valutata caso per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.

4. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori e viene concessa, di norma, per un anno.

5. Il completamento delle opere mancanti alla data di scadenza del titolo abilitativo è subordinato all'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo nei termini previsti all'art.15, comma 3, del DPR 380/01 e s.m.i.

6. Qualora, in violazione dell'art.58 del presente Regolamento, non fosse stata presentata la comunicazione di inizio dei lavori, la data di inizio dei lavori corrisponde alla data di sottoscrizione con firma digitale del permesso di costruire.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Nel caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di igiene, salubrità e sicurezza da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Comune sancisce la sospensione all'uso e la dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977, secondo le modalità stabilite all'art.137 del Regolamento Comunale d'Igiene approvato con D.C.C. n.42 del 28 settembre 2015.

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Le modalità di applicazione e rateizzazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR 380/01 e s.m.i. ed i relativi importi sono stabiliti dal

Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.93 del 19.12.2005 e s.m.i.

2. Le modalità di cessione delle aree per opere di urbanizzazione sono stabilite dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.30 del 30.05.1997 e s.m.i.

Articolo 53 Pareri preventivi

1. Non sono previsti pareri preventivi da parte del comune.

2. Per progetti particolarmente complessi il comune, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può indicare le modalità delle attività di consulenza preventiva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) sono svolte dagli uffici degli orari di apertura al pubblico previo appuntamento.

Articolo 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3. Nel caso di mancato intervento da parte del proprietario il Comune potrà valutare l'emissione di un'ordinanza sindacale a tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del DPR 267/2000.

4. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Il comune garantisce l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ai

sensi della l. 241/1990 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) mediante la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online, nell'apposita sezione "trasparenza" del sito web comunale e sul Portale Digitale SUE e SUAP.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Il comune, ove ne ravvisi l'opportunità, può dare avvio alla gestione di processi comunicativi e partecipativi e definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa può indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della l.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare tramite il portale digitale SUE all'Autorità Comunale la data di inizio dei lavori non oltre l'inizio stesso, adempiendo a tutti gli obblighi di legge quali:

- Nominativo e qualifica del direttore dei lavori, impresa esecutrice, responsabile della sicurezza e, quando necessario, redattore dell'APE;
- Documentazione dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- Data e protocollo deposito documentazione strutture, quando previste;
- Documentazione isolamento termico qualora non presentata in sede di richiesta di permesso di costruire.

2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.

3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.

5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul Portale Digitale SUE per la gestione telematica delle pratiche edilizie.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

1. La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001, dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul Portale Digitale SUE per la gestione telematica delle pratiche edilizie e presentata entro sette giorni dalla fine dei lavori.

2. Il termine per il completamento dei lavori, sia in caso di Permesso di Costruire che di CILA e SCIA, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori come definito al precedente articolo 58. Decorso tali termini il titolo abilitativo di riferimento decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, non venga richiesta una proroga nei termini di cui all'articolo 50 del presente regolamento.

3. In caso di varianti in corso d'opera il termine di ultimazione dei lavori sarà sempre riferito al permesso di costruire, CILA o SCIA originari.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento;

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere;

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

4. La disciplina è definita dal "Regolamento Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche" ai sensi del D.Lgs. 507 del 15.11.1993 approvato con delibera Consiglio Comunale n. 39 del 23.06.1994 e s.m.i.

5. L'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi è disciplinato dall'apposito regolamento approvato con delibera Consiglio Comunale n. 97 del 30.09.2010 e s.m.i.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Prima dell'effettivo inizio dei lavori dovranno essere eseguite le eventuali opere di bonifica previste nel d.lgs. 152/2006 al titolo V, nella l.r. 30/2008 e nelle D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016, per l'avvio delle quali dovrà essere effettuata comunicazione al Comune.

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. Trattandosi di atti digitali, deve essere intesa la conservazione in cantiere di una stampa degli stessi della quale il direttore dei lavori garantisce la conformità a quelli rilasciati dall'Autorità Comunale.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

1. Per gli interventi di nuova costruzione l'avente titolo deve allegare alla documentazione dell'atto edilizio:
 - a. l'individuazione sul terreno del/dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. indicazione dei punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
2. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, l'avente titolo prima di iniziare i lavori può richiedere al comune la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento e/o quanto previsto alle lettere a e b del precedente comma 1; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
4. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
5. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Nel caso di cantieri ubicati in centro storico o in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica è prescritto l'utilizzo di recinzioni di colore grigio o verde al fine di migliorarne l'inserimento ambientale.
3. Il titolare dell'atto edilizio, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti

tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

4. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 mt ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 mt, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 mt., integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso;

5. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

6. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 65 Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
- c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del cantiere e di quello per il coordinamento della sicurezza.

2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto

richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.

3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.

6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.

7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

ISTRUZIONI

- *Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3.*
- *I riferimenti normativi di cui al comma 5 sono il d.lgs. 152/2006 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).*
- *I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono la l. 257/1992, il D.M. 6 settembre 1994, gli artt. 14, 15 e 16 della l.r. 30/2008 e la d.g.r. 25-6899/2013.*

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Ai fini delle verifiche delle opere realizzate, si applica quanto previsto nel

d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Vale quanto riportato nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

ISTRUZIONI

- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.

- Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l'articolo 5 del d.p.r. 285/1990.

- La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. Il riferimento normativo è il d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. L'argomento è disciplinato da apposita disciplina di cui alle D.G.C. n. 266 del 07/04/1993 e n. 234 del 02/09/1999;
2. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche;
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo con recupero sulla cauzione prestata; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente, ferma restando, per quanto riguarda gli immobili che rivestono valore storico-architettonico e testimoniale, quanto stabilito all'art.12.4 delle N.T.A del PRG vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici sono previste al titolo IV "Igiene edilizia" del Regolamento Locale d'Igiene approvato con D.C.C. n.42 del 28 settembre 2015.

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. Come per le caratteristiche di cui all'articolo precedente, anche i requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale sono previsti al titolo IV "Igiene edilizia" del Regolamento Locale d'Igiene approvato con D.C.C. n.42 del 28 settembre 2015.

2. Gli aspetti di efficienza energetica e contenimento dei consumi energetici sono riportati nello specifico "allegato energetico".

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. Non si ritiene di introdurre regole di dettaglio.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della

qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Gli incentivi e le deroghe relativi agli aspetti di rendimento energetico sono riportati nello specifico "allegato energetico".

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Per quanto riguarda le prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon vale quanto riportato all'articolo 11 della l.r. 5/2010.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo, commerciale, direzionale e produttivo, la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici.

2. Le specifiche prescrizioni in materia di altezza interna sono previste al titolo IV "Igiene edilizia" del Regolamento Locale d'Igiene approvato con D.C.C. n.42 del 28 settembre 2015.

3. Le modalità realizzative dei soppalchi è prevista all'articolo 123 del sopra citato Regolamento Locale d'Igiene.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. I riferimenti normativi per i Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti sono contenuti all'articolo 15 della l.r. 20/2009 e relativo regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Vighe quanto riportato nella legge regionale del 2 maggio 2016, 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) e nei relativi provvedimenti conseguentemente adottati a livello comunale.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 80 Strade

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione all'interno del centro abitato.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Articolo 81 Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,5 m di larghezza e 2,70m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.

2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4 m.

3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.

4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

5. Gli spazi pubblici nei quali è prescritta la formazione di portici o di "pilotis" sono individuati negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nel comune.

6. All'articolo 124 del regolamento di igiene sono riportati i parametri ai quali devono essere riferite le superfici aeroilluminanti dei locali porticati, prevedendo l'adozione di misure compensative dell'ombra proiettata dal portico sulla superficie finestrata.

Articolo 82 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.

2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

3. Le prescrizioni e le indicazioni tecniche sono contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500.

Articolo 83 Aree per parcheggio

1. Le prescrizioni e le indicazioni tecniche relative alle aree a parcheggio con riferimento alla l. 122/1989, all'articolo 21 della l.r. 56/1977 ed alla D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26 per le aree commerciali, sono previste nelle norme tecniche di attuazione del PRG. Le superfici degli spazi di sosta, con

esclusione degli spazi di manovra, devono essere permeabili. A tale scopo sono ammesse pavimentazioni in verde rinforzato e con autobloccanti in calcestruzzo purchè posati su strato drenante.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

1. Non si ritiene di introdurre regole di dettaglio o integrazioni rispetto alla normativa in vigore.

ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa favorisce e promuove l'organizzazione di piazze, aree pedonalizzate e/o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, indicando limiti e delimitazioni, chiaramente identificabili, rispetto alle strade carrabili che possono eventualmente interferire o confluire.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.

3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%, fatta salva la maggiore pendenza della livelletta longitudinale del tratto stradale.

5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.

6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada"

e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Note:

- Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 è il testo del d.p.r. 503/1996.
- Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo del d.m. 236/1989.
- I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.

3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3 m e superiore a 6 m, salvo casi particolari motivati da esigenze di carattere produttivo; non sussistono distanze minime da altri passi carrabili né dai confini di proprietà private.

5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicano il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Note:

- I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
- La carreggiata di cui al comma 5 è definita all'articolo 3 del d.lgs. 285/1992.

Articolo 87 Chioschi e dehor su suolo pubblico

Chioschi:

1. Ai fini e per gli effetti del presente Piano, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi (libri, giornali/edicole, souvenir, fiori, ecc.) posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Civica Amministrazione nel pieno rispetto di quanto in materia disposto dal Regolamento di Polizia, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

3. Il titolare del chiosco è tenuto a verificare il buono stato di conservazione delle installazioni ed effettuare, quindi, tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento, nonché a rimuovere ogni singolo elemento allo scadere del termine dell'autorizzazione a proprie spese, compreso il ripristino a proprie spese del suolo pubblico qualora dall'occupazione derivino danni alla pavimentazione esistente.

4. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione proposta.

5. In presenza di specifici vincoli di legge, è sempre necessario ottenere il Nulla Osta degli enti preposti.

6. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.

Dehors:

7. Sul territorio comunale è consentita l'occupazione di aree di suolo (pubblico, ad uso pubblico o privato) con elementi e strutture per il ristoro all'aperto esclusivamente annesso a locali di pubblico esercizio con somministrazione o strutture ricettive, da realizzarsi nel rispetto e con le modalità del "Regolamento disciplinante l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" e della "disciplina del commercio in aree a vincolo" di cui all'art.152 del D.Lgs. 42/2004. Ove presenti vincoli di carattere paesaggistico o culturale, la collocazione è subordinata alla valutazione positiva della compatibilità con i valori e le caratteristiche dei beni oggetto di tutela, nell'ambito delle procedure

previste dalla legge e della disciplina comunale sopra citata.

8. Ai fini del presente regolamento sono previsti:

- a) dehors aperti stagionali;
- b) dehors aperti continuativi;
- c) dehors costituiti da strutture leggere chiuse, all'occorrenza removibili.

9. L'allestimento di dehors aperti destinati a soddisfare esigenze temporanee stagionali non ha natura edilizia e, pertanto, è assoggettata a sola autorizzazione amministrativa se ricadenti su suolo pubblico e a comunicazione se su suolo privato.

10. La realizzazione di dehors aperti continuativi è assoggettata a Permesso di Costruire con le modalità di cui al D.P.R. n.380/01 e s.m.i. "Testo unico dell'edilizia" preceduta da:

- a) autorizzazione paesaggistica in caso di installazione in ambito assoggettato a vincolo di tutela ex-artt.136 e 142 D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
- b) parere favorevole della Soprintendenza in caso di installazione a ridosso o in prospettiva di beni culturali ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., ovvero su sedimi stradali pubblici assoggettati ad analogo vincolo di tutela in centro storico;
- c) valutazione del Comando di Polizia Locale in ordine al Codice della Strada ed alla sicurezza della circolazione;
- d) verifica positiva del rispetto del "Regolamento disciplinante l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" con le modalità ivi contenute, e della disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della LR 38/2006 e s.m.i.;
- e) atto di concessione del suolo pubblico o attestazione di disponibilità in caso di occupazione di suolo privato;
- f) valutazione favorevole del SIAN dell'ASL NO in merito alle condizioni e dotazioni igienico-sanitarie.

11. Le strutture di cui al comma precedente contemplano la possibilità di un utilizzo invernale continuativo tramite trasformazione della struttura base attraverso tamponamenti perimetrali e pannelli di copertura, all'occorrenza removibili, da smantellarsi necessariamente in caso di chiusura definitiva dell'esercizio.

12. Per le strutture di cui ai commi 9 e 10 è possibile realizzare una superficie fino al 20% della superficie utile del pubblico esercizio o struttura ricettiva di cui diventano pertinenza, con un minimo sempre consentito di mq 50. Le superfici a dehors così determinate non incidono sui parametri edilizi ed urbanistici di cui al Regolamento Edilizio ed al PRG, ma devono rispettare le distanze dai confini su terreno privato (salvo accordo scritto di deroga), la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e sono da assoggettare al contributo di costruzione ed ad imposta e/o canone per l'occupazione dell'area.

13. Per le installazioni delle strutture di cui ai commi 9 e 10 da compiersi su porzioni di suolo ascritte alla sottoclasse IIIB, fattibili costituendo interventi per la realizzazione di superfici accessorie per il miglioramento funzionale dei locali

esistenti non computabili nel calcolo della SUL ai sensi del comma precedente, dovrà essere prodotto da parte del richiedente atto scritto registrato dal quale risulti che il soggetto attuatore è informato del rischio di esondazione da parte delle acque del lago, l'impegno ad escludere ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e persone e a non richiederne l'eventuale rimborso. Tutti gli elementi costituenti i dehors di cui al presente comma dovranno comunque essere rimossi in presenza di allerta nei tempi e secondo le procedure richieste dalla Protezione Civile o dagli altri organi competenti.

14. Il dehors chiuso non deve compromettere il rispetto del rapporto aero-illuminante degli ambienti interni eventualmente confinanti e, pertanto, la superficie aperta o quella vetrata apribile deve essere almeno pari alla superficie finestrata che si affaccia sulla stessa, maggiorata di un ottavo della superficie di pavimento del dehors.

15. All'interno del dehors non possono, di norma, essere installati impianti o sistemi di riscaldamento, ma può essere sfruttato l'apporto termico gratuito derivante dall'esposizione solare avendo cura di orientare le superfici trasparenti al fine di garantire il massimo guadagno solare invernale. Viceversa il surriscaldamento può essere controllato con l'apertura o rimozione degli elementi vetrati. Nel caso in cui si intenda installare impianti o sistemi di riscaldamento o condizionamento, dovranno essere rispettati i requisiti minimi di cui al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione

può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento, ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempre che non costituiscano pericolo per la circolazione.

9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

- a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
- b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
- c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
- d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
- e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
- f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
- g. lapidi commemorative;
- h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non

rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Note:

- Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il d.lgs. 285/1992.

Articolo 89 Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

- a) con muro pieno di altezza massima di 1 m;
- b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,6 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2 m;
- c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3 m; ai fini del rispetto del Codice della Strada l'ufficio di Polizia Municipale può prescrivere altezze diverse;
- d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2 m;
- e) con muri pieni di altezza superiore a 1 m, in presenza di particolari caratteristiche ambientali riconosciute dalla Commissione Locale Paesaggio.

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono cls, pietra, mattoni "faccia a vista", purchè non lasciati al rustico, pietra a vista, non a tessere; è ammesso inoltre rivestimento con piante rampicanti, Sono fatte salve le prescrizioni relative al centro storico contenute nel Piano del Colore.

6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono legno e metallo; è

escluso il cls prefabbricato.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,5 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Note:

- I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

Articolo 90 Numerazione civica

1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,5 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di

porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91 Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
6. La disciplina di dettaglio è riportata nell'allegato "Piano del verde".

Articolo 92 Parchi urbani

1. La disciplina di dettaglio è riportata nell'allegato "Piano del verde".

Articolo 93 Orti urbani

1. La disciplina di dettaglio è riportata nell'allegato "Piano del verde".

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. La disciplina di dettaglio è riportata nell'allegato "Piano del verde".

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

1. Per quanto applicabili sul territorio comunale, vigono le disposizioni di cui alla legge regionale del 18 febbraio 2010, 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) ed al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R (Regolamento regionale recante: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 "Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte").

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Le soglie di permeabilità minima, in carenza di disposizioni sovraordinate, sono quelle stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale in materia di rapporto di permeabilità.

2. L'installazione delle sonde geotermiche deve essere effettuata nel rispetto delle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

3. Essendo il territorio comunale interessato da aree di ricarica degli acquiferi profondi, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea devono essere garantite le norme attuative di tutela previste al paragrafo 6 della D.G.R. n. 12-6441 del 2/02/2018:

3.1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:

a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:

a1. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;

a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;

a3. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;

a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;

b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;

c. Dotati dei seguenti dispositivi:

- c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
- c2. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
- c3. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

3.2. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.

3.3. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

3.4. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

3.5. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 97 Approvvigionamento idrico

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di
- salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
- legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
- legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
- Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
- legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione

approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2;

- Il regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- l.r. 43/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”;

- 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 “Piano Energetico Ambientale Regionale”. Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;

- D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);

- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 Distribuzione del gas

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- l.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico.

- Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.;

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. La normativa di riferimento è la seguente:

- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Articolo 104 Telecomunicazioni

1. Sul territorio comunale l'installazione degli impianti di telecomunicazioni avviene nel rispetto di quanto riportato nella legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e nelle deliberazioni regionali di attuazione:

- D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;

- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n. 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.
8. In adempimento alle prescrizioni della l.r. 35/1995, il comune ha predisposto il "catalogo dei beni culturali architettonici" che risulta integralmente recepito negli elaborati del quadro conoscitivo relativo agli elementi di valore storico-architettonico Q3a1, Q3a2, Q3a3, Q3b, Q3c del Piano Regolatore Generale vigente.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Gli elementi architettonici di pregio sono riportati negli elaborati del quadro conoscitivo relativo agli elementi di valore storico-architettonico Q3a1, Q3a2, Q3a3, Q3b, Q3c del Piano Regolatore Generale vigente.

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:

- a. avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,50 m;
- b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
non devono:
- c. essere scalabili;
- d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi metallo, legno, cls, ecc., fatte salve le prescrizioni relative al centro storico contenute nell'allegato "Piano del Colore"; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.

4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

- a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
- b. le tende parasole non possono superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;
- c. 0,05 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m;
- d. gli impianti tecnici (tubi adduzione gas, canne fumarie, canne di esalazione, impianti di condizionamento) devono essere incassati fino ad un'altezza minima di mt 2,50 dal piano del marciapiede o mt 4,50 dal piano stradale.

5. Il comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree

pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

6. L'esecuzione di cappotto termico sugli edifici esistenti prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico è assoggettato alle seguenti condizioni:

- a) è di norma vietato l'utilizzo di rivestimenti esterni a cappotto su edifici di valore storico ed architettonico o con particolari caratteristiche o apparati decorativi di pregio in facciata, da sottoporre comunque alla valutazione da parte della Commissione Locale del Paesaggio e della Soprintendenza laddove vigente un vincolo di tutela;
- b) il cappotto termico di norma deve essere realizzato sull'intera facciata dell'edificio con adeguato raccordo con gli edifici adiacenti;
- c) lo spessore massimo consentito è pari a cm 20 comprensivo di intonaci e finiture;
- d) il cappotto termico deve essere realizzato a partire dal primo piano dell'edificio e comunque ad un'altezza non inferiore a 3,00 mt misurata in riferimento alla quota di calpestio del marciapiede pubblico o di uso pubblico, o del suolo (in caso di assenza del marciapiede) partendo dall'altezza di 4,50 mt; altezze inferiori o la partenza da terra sono condizionate alla dimostrazione e garanzia di accessibilità e percorribilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi, nonché sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con verifica da parte del Comando di P.L. e dell'ufficio LL.PP.;
- e) nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione del fabbricato, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario antecedente all'intervento relativo al cappotto poiché la realizzazione del cappotto termico aggettante su spazio pubblico non può in nessun caso configurare situazioni di usucapione con acquisizione dell'area pubblica corrispondente alla proiezione a terra dello spessore del cappotto, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

Articolo 108 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

2. Sono fatti salvi eventuali allineamenti previsti nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici.

Articolo 109 Piano del colore

1. Il piano del colore, allegato al presente regolamento, definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:

- a. gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;
- b. le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;

- c. il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

Articolo 110 Coperture degli edifici

1. L'impiego di specifici materiali e le tipologie delle coperture ammesse per i centri storici come individuati dagli strumenti urbanistici, al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale sono specificate nell'allegato "Piano del colore".

Articolo 111 Illuminazione pubblica

1. La realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica avviene nel rispetto della normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso l.r. 24 marzo 2000, n. 31 come modificata con l.r. 9 febbraio 2018, n. 3.

Articolo 112 Griglie ed intercapedini

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più

apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

5. Relativamente agli impianti di condizionamento vige quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.

Note:

Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:

1. nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";

2. nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;

3. nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";

4. nella legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di

marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari contenute nell'allegato "Piano del Colore" per i centri storici.

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

7. Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere, di norma, dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio.

8. Di norma l'insegna deve essere installata nell'arredo vetrina o nel sopraluce dell'esercizio al quale si riferisce. Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; quando il rivestimento di quest'ultimo sia diverso dall'intonaco non potranno essere

autorizzate insegne a cassonetto.

9. Le insegne non dovranno sporgere dalla facciata più di 20 cm; le dimensioni in altezza dovranno essere adeguate alle tipologie degli edifici interessati e non superiori a cm 100; sono ammesse altezze superiori in caso di installazione su facciate di edifici arretrate di almeno 5 metri dal ciglio stradale, tranne all'interno dei centri storici, purchè con uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportati e proporzionati ai prospetti dei fabbricati stessi.

10. Le insegne devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo, e devono essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni con impianto semaforico. La croce luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, parafarmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

11. In tutto il territorio comunale, tranne che nel centro storico di Arona all'interno del quale possono essere collocate insegne a bandiera esclusivamente da farmacie, alberghi e bar da valutarsi caso per caso purchè non luminose, è di regola ammessa la collocazione di insegne a bandiera, luminose e non, poste su pareti degli edifici, fuori o sottoportico. Tali insegne a bandiera dovranno essere tali da non superare la superficie di mq 1,00 e con oggetto non superiore a cm 75. In corrispondenza delle intersezioni le insegne a bandiera dovranno distare almeno mt 1,00 dalla carreggiata (filo insegna), essere poste ad altezza non inferiore a mt 3,50 e, in caso di incrocio semaforizzato, essere collocate a non meno di mt 5,00 dall'impianto semaforico, sempre che, a parere del personale del Comando di Polizia Municipale, l'insegna non ingeneri confusione con la segnaletica stradale esistente ai sensi dell'art.23 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

12. Le insegne sporgenti più di 1 cm che saranno poste all'esterno degli edifici in corrispondenza di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno avere altezza minima di metri 3 dal suolo, mentre in strade prive di marciapiede dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso. L'installazione non potrà essere effettuata a meno di 50 cm dallo spigolo dell'edificio.

13. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie e parafarmacie, recanti il simbolo a croce verde o rossa; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

14. Nei centri storici e negli ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; nel rimanente territorio del centro abitato la frequenza di variazione dei

messaggi non può essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.

15. Nei centri storici e nelle zone a vincolo di tutela paesaggistica è vietata la collocazione di insegne sulle saracinesche e sulle spallette delle aperture dei negozi. Sono altresì vietate le insegne a fascio luminoso proiettate sul marciapiede o su altre superfici pubbliche o ad uso pubblico.

16. All'interno dei centri storici le insegne dovranno essere inserite all'interno del piano di facciata, sopra le aperture delle vetrine o delle porte o dei portoni seguendone l'andamento senza sbordare, con l'utilizzo di colori compatibili con le cromie della facciata. Non sono ammesse insegne in aggetto mentre quelle a bandiera sono ammesse soltanto per farmacie, parafarmacie, alberghi e bar. L'illuminazione delle insegne dovrà essere a fonte indiretta senza luci, mentre è ammessa la retroilluminazione nel rispetto della normativa per la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

17. In tutto il territorio comunale non sono ammesse insegne di esercizio al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi.

18. Le insegne e le tende aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva: in tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.

19. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari a sé stanti inclusi nelle vetrine degli esercizi, la loro collocazione è ammissibile solo in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.

20. La collocazione di insegne su pali non è ammessa sul suolo pubblico né con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, sempre che l'aggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà né tanto meno sulla sede stradale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'installazione di insegne su palo da collocare in spazi pubblici o ad uso pubblico nel caso l'insediamento commerciale a cui si riferiscono sia ubicato in posizione arretrata rispetto al filo stradale tale da richiedere una visibilità dalla strada. In tale fattispecie le insegne dovranno essere raggruppate su un'unica struttura di sostegno finalizzata alla mitigazione ambientale dell'installazione.

21. E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione

delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città, anche nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana.

22. L'installazione di targhe ed insegne non è soggetta a edilizio, ma unicamente ad autorizzazione amministrativa ai sensi della vigente normativa in materia rilasciata dal settore attività economiche e produttive.

23. Negli ambiti sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per le insegne di esercizio, targhe e tende solari si applica quanto previsto dal DPR 31/2017. In particolare per quanto riguarda il lungolago di corso della Repubblica e largo Garibaldi saranno da valutare dal punto di vista paesaggistico, qualora soggette ad autorizzazione, anche le insegne e le tende solari da installare sulle facciate degli edifici posti a confine con il lungolago vincolato, in quanto elementi visibili dagli adiacenti siti sottoposti a vincolo di tutela e che possono influire sulla percezione visiva delle caratteristiche ambientali dell'intorno.

24. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni stabilite dal presente Regolamento valgono, ai sensi dell'art.51, comma 4 del Regolamento di attuazione del C.d.S., all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito.

25. Le autorizzazioni amministrative di cui al precedente comma 19 hanno validità di tre anni con possibilità di rinnovo in base ad istanza. Esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Note:

I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

1. Per quanto riguarda i cartelloni pubblicitari si applica quanto previsto dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con D.C.C. n.48 in data 13/06/2003.

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno a contenimento del terreno di riporto devono avere altezza non superiore a 2 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. In ogni caso è richiesto il rispetto della distanza dai confini, fatta salva la possibilità di convenzionamento con la proprietà confinante.

3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di controripa, per i quali non è prescritta un'altezza massima, e quelli di sostegno se esposti alla pubblica vista debbono essere realizzati in un materiale di finitura che si inserisca armoniosamente nel contesto e non lasciati al rustico.

5. Per i muri di sostegno isolati, il comune può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno e di controripa all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

7. Al di sopra dei muri di sostegno e di quelli di controripa è ammessa la collocazione di recinzioni nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.128, comma 7.

Note:

- I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

1. I beni culturali e gli edifici storici, oltre a quelli sottoposti a tutela a norma del

D.Lgs. 42/2004, sono riportati negli elaborati del quadro conoscitivo relativo agli elementi di valore storico-architettonico Q3a1, Q3a2, Q3a3, Q3b, Q3c del Piano Regolatore Generale vigente.

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

1. L'assetto e la disciplina dei cimiteri comunali è stabilito nel Piano Regolatore Cimiteriale vigente approvato ai sensi del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 con D.C.C. 28/02/2002, n.19, e s.m.i..

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Non si ritiene di introdurre regole di dettaglio o integrazioni rispetto alla normativa in vigore.

ISTRUZIONI

Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa dispone indirizzi per garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche con specifico riferimento alla l. 13/1989 e relativo D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Per la realizzazione di serre bioclimatiche o serre solari si applica la disciplina contenuta nella D.G.R. 45-11967/2009.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Per tale disciplina si fa rimando alla normativa di settore ed all'allegato 1 al presente regolamento (Allegato energetico).

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove

costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

8. Per gli interventi sulle coperture ricadenti nel centro storico principale dovrà inoltre essere fatto riferimento al titolo concernente il Piano del Colore.

9. Per gli edifici di nuova costruzione si consiglia, compatibilmente con i vincoli di natura artistica, architettonica ed ambientale, il ricorso al verde per le coperture (tetto verde piano o inclinato) al fine di migliorare l'inerzia termica estivo - invernale dell'edificio ed il drenaggio del deflusso delle acque meteoriche. Tale indicazione è prescrittiva nella realizzazione di bassi fabbricati con copertura piana.

10. E' altresì consigliato l'uso, quando possibile, di rampicanti a foglia caduca sulle facciate, al fine di consentire buone riduzioni dell'assorbimento della radiazione solare in estate, limitando le dispersioni delle pareti in inverno.

11. Gli edifici commerciali, dovranno dotarsi, anche in termini ridotti, di superfici e coperture a verde.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
- b. alla manutenzione e pulizia;
- c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5 lx (lux) sul piano stradale, comunque nel rispetto della normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso di cui alla L.R. 31/2000 e s.m.i., da realizzare previo progetto illuminotecnico a firma di tecnico abilitato.

8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:

- a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (ad esclusione degli edifici uni e bifamigliari);
- b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente (ad esclusione degli edifici uni e bifamigliari);
- c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (ad esclusione degli edifici uni e bifamigliari);
- d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente (ad esclusione degli edifici uni e bifamigliari).

12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:

- a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.

3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.

5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di

sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine, della larghezza massima di mt 1,00, ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art.105.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della

circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

- a) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;
- b) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,00 m;
- c) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue e al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: cls, pietra, mattoni "faccia a vista", ecc., purchè non lasciati al rustico, fatte salve le prescrizioni relative al centro storico contenute nel Titolo relativo al Piano del Colore.

6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: legno, metallo, ecc., tranne il cls prefabbricato.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi a), b) e c) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti

formali sia per i materiali impiegati.

2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta (dislivello maggiore di 40 cm), è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.

3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati è ammessa l'installazione di pergolati con altezza massima di 3 mt privi di copertura e chiusure laterali, non soggetta alla verifica di indici e parametri edilizi, costituiti da componenti agevolmente amovibili o smontabili senza la necessità di interventi distruttivi.

2. La realizzazione di strutture dotate di maggiore consistenza edilizia rispetto a quelle disciplinate dal precedente comma è soggetta a CILA (ovvero permesso di costruire in caso di non pertinenzialità) ed all'osservanza dei parametri e delle prescrizioni del PRG.

Articolo 131 Piscine

1. Le piscine sono soggette alla disciplina stabilita all'articolo 151 del Regolamento Comunale d'Igiene.

2. Le piscine situate in proprietà private possono essere realizzate entro e fuori terra nel lotto di pertinenza dei fabbricati esistenti o assentite contestualmente alla costruzione di un nuovo edificio sempre all'interno del lotto di pertinenza. Nel caso di costruzione fuori terra la piscina deve rispettare le distanze dal confine prescritte per i fabbricati, mentre nel caso di costruzione interrata la distanza dal confine dovrà essere quella stabilita dal Codice Civile per le cisterne e cioè mt 2,00.

3. La realizzazione di piscine all'interno del lotto di pertinenza dei fabbricati esistenti sono assoggettate a CILA ai sensi del DPR 380/01 e, pertanto, a titolo gratuito. Quando realizzate successivamente alla costruzione di un nuovo edificio entro il termine di 5 anni dalla fine dei lavori, è indotto il ricalcolo della quota di contributo di costruzione afferente il CUC mediante aggiornamento della scheda regionale.

4. Per l'adduzione dell'acqua necessaria al riempimento potrà essere attinto all'acquedotto pubblico solo subordinatamente al nulla osta da parte di Acqua

Novara VCO S.p.A. in relazione alle condizioni dell'impianto acquedottistico locale.

5. Le acque da svuotamento delle piscine, se trattate chimicamente, sono da considerarsi reflui domestici e come tali sono soggette alla regolamentazione in materia.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 **Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio**

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente.

Articolo 134 **Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

1. In materia di vigilanza vige quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare il titolo IV.
2. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001)
3. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità di ei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001.

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento (rif. Allegato 4 al presente regolamento).

2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

1.1. Prevenzione dell'inquinamento luminoso

1. L'illuminazione degli spazi privati (cortili, viali e giardini) e degli spazi pubblici con impianti di illuminazione pubblica, dovrà essere preceduta da un progetto illuminotecnico a firma di professionista abilitato per la verifica dei requisiti e criteri tecnici minimi documentati sulla base delle norme UNI En (distintamente per illuminamento funzionale alle percorrenze veicolari e quello relativo agli spazi umani di relazione), delle norme CEI, della L.R. 24.03.2000, n.31 come modificata con la L.R. 9.02.2018, n.3 ed in particolare dell'allegato A alla legge stessa, e delle linee guida della Provincia di Novara del settembre 2005.

2. Tutte le insegne luminose commerciali e pubblicitarie, oltre a dover rispettare le disposizioni in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso citate al precedente comma 1, devono essere spente entro la mezzanotte nella stagione invernale ed entro le ore tre nella restante parte dell'anno, con esclusione delle insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di pubblici esercizi con licenza di apertura notturna.

1.2 Solare termico e fotovoltaico

1. E' ammessa e suggerita, anche nei casi in cui ciò non sia espresso obbligo di legge, l'installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda a usi sanitari ed ad integrazione di impianti di riscaldamento. L'installazione dei sistemi solari termici, prescritta nei casi e per le destinazioni d'uso riportati al paragrafo 3.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 4/08/2009, n. 45-11967 ¹(fatti salvi i casi di deroga previsti

¹ Per praticità di consultazione si allega il riferimento citato, con la precisazione che nel caso in cui venisse modificato dal legislatore, dovrà intendersi conseguentemente modificato anche il testo riportato:

3.1. Campo di applicazione Ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 13/2007, per soddisfare il fabbisogno energetico annuale di acqua calda sanitaria il proprietario o chi ne ha titolo installa sistemi solari termici integrati nella struttura edilizia dimensionati in modo tale da coprire il 60% del suddetto fabbisogno (di seguito denominato fabbisogno standard). A tal fine, in sede di progettazione di nuovi interventi edilizi, deve essere posta una adeguata attenzione all'orientamento del fabbricato e, conseguentemente, devono essere previste superfici idonee all'installazione dei sistemi solari. Salvi i casi di deroga previsti dal paragrafo 3.4, devono essere installati sistemi solari termici nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione in cui è prevista l'installazione dell'impianto idricosanitario; b) edifici sottoposti a ristrutturazione qualora questa sia accompagnata dalla ristrutturazione dell'impianto termico; c) ristrutturazione di impianti termici; d) realizzazione di porzioni di volumetria conseguenti ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti in cui sia previsto un fabbisogno di acqua calda sanitaria con riferimento alla sola quota di fabbisogno derivante dall'ampliamento; e) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti. L'obbligo di installare sistemi solari termici sussiste per gli edifici con le seguenti destinazioni d'uso³: a) edifici adibiti a residenza o assimilabili utilizzati sia in via continuativa che saltuaria; b) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; c) edifici pubblici o privati adibiti ad uffici e assimilabili; d) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; e) edifici adibiti a bar, ristorante, self service e assimilabili; f) edifici commerciali; g) edifici adibiti ad attività sportive e palestre; 3 Come da definizioni di cui al d.p.r. 412/1993 e alla norma UNI/TS 11300-2. h) edifici adibiti ad attività scolastiche. Per quanto riguarda gli edifici destinati ad uso ufficio e ad uso commerciale, qualora non

dal paragrafo 3.4)², dovrà essere dimensionato in modo da coprire almeno il 60% del fabbisogno energetico annuale (fabbisogno standard) per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria. E' fatto comunque obbligo di prevedere all'interno della progettazione degli impianti tecnologici la predisposizione alla installazione di pannelli solari termici.

2. A norma dell'allegato 3 del D.Lgs. 03/03/2011, n.28, nel caso di edifici nuovi o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, deve essere garantita la copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. A norma dell'allegato 3 del D.Lgs. 03/03/2011, n.28, la produzione del quantitativo di acqua calda sanitaria di cui al comma 1 può altresì essere prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, ad esclusione di quelli che producono esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

4. Per gli edifici di nuova costruzione (compresi i casi di ricostruzione del fabbricato a seguito della sua demolizione totale) o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, deve essere prevista l'installazione, sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza elettrica è calcolata secondo la seguente formula: $P = 1 / K \times S$, dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno in mq, e K = 50.

5. In tutti i casi i pannelli solari e quelli fotovoltaici possono essere installati su tetti piani o su falde esposte a sud, sud-est, sud-ovest, ovvero a terra ove non disponibili coperture idonee. I pannelli posati a terra possono essere collocati al confine di proprietà, mentre quelli collocati su strutture sono tenuti al rispetto delle norme

diversamente previsto dalla normativa tecnica UNI/TS 11300-2, il fabbisogno deve essere determinato sulla base delle effettive necessità identificate in sede di progettazione degli impianti. Il progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire o equivalente titolo edilizio deve illustrare gli elementi tecnici ed architettonici, atti a dimostrare il soddisfacimento del fabbisogno standard mediante l'installazione di impianto solare termico o la sussistenza di eventuali condizioni di impossibilità tecnica di cui al paragrafo 3.4. L'installazione dei suddetti sistemi deve avvenire contestualmente ai lavori di costruzione o ristrutturazione e comunque prima del rilascio dell'agibilità nei casi in cui questa sia necessaria. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a) della l.r. 13/2007, le presenti disposizioni attuative non si applicano agli edifici rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina della Parte Seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e s.m.i.5 e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.

² 3.4. **Deroghe** Non sussiste l'obbligo di soddisfare il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria mediante l'installazione di sistemi solari termici o facendo ricorso ad altra fonte rinnovabile nel caso di installazione di impianto termico in edificio esistente o di ristrutturazione di impianto termico qualora l'installazione comporti l'impossibilità tecnica di collegarsi o integrarsi con la rete idrico-sanitaria già in opera. L'impossibilità tecnica deve essere dimostrata mediante apposita relazione sottoscritta dal tecnico incaricato della progettazione impiantistica e depositata presso il Comune sede dell'intervento. L'obbligo di soddisfare il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria mediante sistemi solari o altra fonte rinnovabile non sussiste, inoltre, nei seguenti casi: a) edifici in cui non sia prevista l'installazione di impianto idrico-sanitario; b) strutture temporanee; c) edifici adibiti ad attività sportive con periodi di utilizzo annuale inferiore ai tre mesi, ad esclusione delle piscine; d) edifici in cui il fabbisogno standard di acqua calda sanitaria risulti inferiore a 65 litri/giorno, nonché nei casi previsti dall'articolo 2, comma 5 della l.r. 13/2007.

civilistiche in materia di distanze. Sono fatte salve le valutazioni previste dalle norme vigenti per immobili ricadenti nel centro storico, in ambiti sottoposti a vincolo storico-artistico e paesaggistico o di interesse ai sensi dell'art.24 della L.R. n.56/77 per i quali è ammessa la creazione di apposite altane o organismi semplici aggiuntivi, di integrazione inequivocabile con l'organismo esistente e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche di volta in volta valutate e stimate sulla base delle correnti procedure. Non sono ammessi accumuli all'esterno del manto di copertura.

6. In tutte le altre zone per l'installazione si adottano le seguenti indicazioni:

- gli impianti disposti sui tetti a falda degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici;
- nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante;
- l'obbligo o la determinazione ad adottare tecnologie fotovoltaiche o sistemi solari-termici consentono la possibilità di realizzare strutture aperte per il loro sostegno tali da non costituire nuova superficie coperta, da adibire anche a porticato o ricovero automezzi, nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà.

7. I casi di impossibilità tecnica di ottemperare in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra sono disciplinati ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato 3 del D.Lgs. 03/03/2011, n.28³.

1.3 Contenimento dei consumi energetici

1. Per tutti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di ridurre i consumi di combustibile incentivando la gestione energetica autonoma, devono essere previsti impianti di riscaldamento e/o di raffrescamento centralizzati dotati obbligatoriamente di sistemi per la contabilizzazione individuale del calore e/o delle frigorifiche utilizzato

³ 7. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

8. Nei casi di cui al comma 7, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula:

$$I \leq I_{192} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{\frac{\%o_{effettiva} + P_{effettiva}}{4}}{\%o_{obbligo} + P_{obbligo}} \right]$$

Dove:

- %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperto, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;
- %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall'intervento;
- Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3; Effettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull'edificio.

per riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo così da garantire che la spesa energetica dell'immobile venga ripartita in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario.

2. Allo scopo di ridurre i consumi energetici è suggerita altresì, oltre ai casi di obbligo previsti al paragrafo 1.4 della D.G.R. 04/08/2009, n.46-11968 e s.m.i. anche in caso di interventi sugli edifici esistenti, l'installazione di opportuni sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in presenza di apporti gratuiti (persone, irraggiamento solare, apparecchiature che generano energia termica in quantità interessante, ecc.)

3. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, è prevista l'applicazione di quanto stabilito all'art.14, comma 7, del D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i.. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile e compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo la valutazione condotta dalla Commissione Locale per il Paesaggio o dalla Soprintendenza per le rispettive competenze;

4. in caso di intervento di riqualificazione energetica di edifici esistenti da attuarsi mediante ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione, è ammessa la verifica del rispetto del volume e della sagoma preesistenti alle condizioni di cui al punto precedente;

5. Per gli edifici di nuova costruzione e nei casi previsti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., è previsto il rispetto dei parametri valutativi di legge finalizzati alla qualificazione e certificazione energetica, nonché il rispetto del Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'aria - Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento, approvato con D.C.R. 11.01.2007, n.98-1247 e relative disposizioni attuative approvate con D.G.R. 4/08/2009, n.43-11965, D.G.R. 4/08/2009, n.45-11967, D.G.R. 4/08/2009, n.46-11968.

1.4 Sfruttamento dell'acqua piovana

1. E' fatto l'obbligo di realizzare accumuli per lo sfruttamento dell'acqua piovana nell'ambito delle realizzazioni di edifici nuovi, di ristrutturazioni urbanistiche e di ristrutturazioni edilizie di interi fabbricati. Gli impianti di recupero dell'acqua piovana potranno essere utilizzati:

- In sostituzione dell'acqua potabile per l'irrigazione di giardini e orti;

- In sostituzione dell'acqua potabile per le pulizie;
- In sostituzione dell'acqua potabile per il risciacquo dei wc e per il bucato;
- In ambito industriale con analoga funzione oltre a quella strettamente legata ai processi produttivi.

2. Gli impianti di recupero dell'acqua piovana saranno formati fondamentalmente da serbatoio di accumulo e pozzo di dispersione e potranno essere unifamiliari o condominiali, per singola unità produttiva, di servizio, commerciale ecc. o collettiva.

3. I fondamenti per il dimensionamento degli impianti sono:

- La precipitazione annua in mm o in lt/mq;
- La superficie di raccolta intesa come superficie coperta dell'edificio comprese tettoie, terrazze, cortili, calcolata come superficie esposta alla pioggia;
- Il coefficiente di deflusso, pendenza, posizione, natura della superficie riportato nella tabella seguente:

Natura della superficie	Coefficiente di deflusso c in %
Tetto duro spiovente *	80 - 90
Tetto piatto non ghiaioso	80
Tetto piatto ghiaioso	60
Tetto verde intensivo	30
Tetto verde estensivo	50
Superficie lastricata/ Superficie lastricata composta	50
Asfaltatura	80

* a seconda della capacità di assorbimento e della rugosità

- Apporto dell'acqua piovana (Sup. di raccolta X precipitazioni X coefficiente di deflusso = L quantità di H₂O);
- Il fabbisogno di acqua di servizio per il dimensionamento del serbatoio sulla base indicativa della scheda seguente:

Fabbisogno di acqua di servizio					
Tipo		<input type="checkbox"/> privato	<input type="checkbox"/> Industria / artigianato	<input type="checkbox"/> comune	<input type="checkbox"/>
Oggetto di scarico	Fabbisogno di acqua di servizio (litro/giorno persona)	x numero di persone	x periodo (365 giorni)	= Fabbisogno di acqua di servizio (litro/anno)	
WC con scarico in casa	24		365		
WC in ufficio	12		365		
WC a scuola	6		365		
Orinatorio	2		365		
Lavatrice	10		365		
Pulizie	2		365		
Somma del fabbisogno annuo di acqua de servizio ①			 litri/anno	
Tipo di irrigazione	Fabbisogno annuo specifico (litri/m ²)	x superficie (m ²)	= Fabbisogno di acqua di servizio (litro/anno)		
Irrigazione giardino orto	60				
Impianti sportivi (periodo vegetativo)	200				
Per aree verdi con terreno leggero	200				

ALLEGATO 2 PIANO DEL COLORE (a cura dell'arch. Walter Comizzoli)

2.1. Criteri generali

1. Le norme qui contenute regolamentano la colorazione, la lavorazione e l'apposizione di elementi sulle facciate degli edifici del centro storico di Arona e di altre costruzioni che, anche fuori da esso, abbiano particolare rilevanza ambientale.

La presente normativa è divisa in due parti:

- criteri generali
- norme di guida

2. Gli interventi da eseguirsi sui fronti esterni degli edifici (manti di copertura, intonaci, coloriture, elementi decorativi ed oggettistica commerciale, insegne, targhe, tende) o su parti di essi nell'area del centro storico, sono oggetto di autorizzazione paesaggistica ove non applicabili i casi di esclusione di cui all'allegato A del D.P.R. 13.02.2017, n. 31, e di parere della Soprintendenza in caso di edifici soggetti a tutela monumentale ai sensi della parte II del D.Lgs. 22.01.2004, n.42.

3. L'istanza di autorizzazione/parere di cui al precedente punto 2 dovrà essere corredata, oltre della documentazione di rito, da:

- rilievo architettonico delle facciate prospicienti le vie pubbliche;
- documentazione fotografica eloquente delle facciate interessate e degli edifici contigui;
- scheda di rilievo cromatico (come da schema allegato al presente Regolamento);
- tavola di progetto in scala 1:100 del progetto cromatico, eseguito a pastello o ad acquarello;
- relazione illustrativa su materiali e colori dell'intervento, comprensiva della campionatura cromatica estratta dalle tavolozze allegate.

Solo per gli edifici di rilevanza architettonica, la rappresentazione dello stato di fatto dovrà essere esteso anche agli edifici adiacenti riportando per questi la

rappresentazione cromatica attuale, mentre il progetto di colorazione dell'edificio oggetto di intervento potrà essere integrato con eventuali tavole illustranti gli elementi significativi di facciata. Tale documentazione può essere necessaria o richiesta anche per l'oggettistica di tipo commerciale.

4. Al termine dei lavori un certificato a firma del Direttore dei Lavori attesta la buona riuscita delle opere e la loro conformità a quanto prescritto dal Piano del Colore. Il Comune potrà ordinare il rifacimento dei lavori a spese del proprietario qualora questi fossero stati eseguiti male o in modo difforme.

5. Nel caso di edifici adiacenti, appartenenti ad un'unica proprietà, le cui facciate abbiano specificità diverse per dimensione e/o tipologia, e comunque non assimilabili ad una chiara unità architettonica, l'intervento di riqualificazione sarà rispettoso delle diverse peculiarità delle facciate e non dell'unica proprietà. Se invece si rileva un'unità architettonica su edifici la cui proprietà è di persone diverse, l'intervento di colorazione delle facciate e dei suoi relativi elementi dovrà seguire il criterio dell'ordine architettonico.

2.2 Copertura

1. Il rifacimento del manto di copertura negli edifici del centro storico dovrà rispettare la tipologia tradizionale locale che prevede l'uso di tegole in laterizio di colore rosso (coppo o marsigliese). Sono da escludersi categoricamente l'impiego di altri materiali e colori diversi da quelli sopraccitati. E' tollerabile, solo per gli interventi di manutenzione ordinaria, il ripristino esclusivo delle tegole marsigliesi e portoghesi, purchè siano sempre in laterizio rosso. Sono inoltre ammessi interventi con lastre di rame o pannelli in fibrocemento, rigorosamente rossi, solo per quelle falde o porzioni di copertura con forte o scarsa inclinazione per i quali non è possibile l'uso del coppo.

2. In caso di manutenzione straordinaria o altri tipi di intervento, si rimanda al primo capoverso del presente articolo.

2.3 Comignoli, abbaini e lucernari

1. E' fatto d'obbligo il restauro conservativo di tutti quei comignoli di particolare pregio o rilevanza storica e di quelli localizzati sugli edifici vincolati dalla legge.

2. I rifacimenti o i nuovi comignoli dovranno avere dimensioni, forme e materiali tipicamente locali come la pietra, il mattone a vista o l'intonaco; quest'ultimo da dipingersi con lo stesso colore della facciata. Sono da escludere manufatti prefabbricati in cls, metallici o altri materiali incongruenti con la tecnologia tradizionale.

3. Il restauro conservativo è esteso anche a tutti gli abbaini di particolare rilevanza

storica. E' consentita la ricostruzione o la nuova costruzione conservando le forme precedenti nel primo caso e dimostrando un equilibrato rapporto con il contesto, nel secondo. Anche per gli abbaini si dovranno rispettare gli elementi costruttivi tradizionali.

4. L'uso dei lucernari è consentito purchè la superficie vetrata e la disposizione non snaturi il manto di copertura. Sono inoltre proibite le superfici a specchio.

2.4 Antenne televisive

1. Non superiori ad una per ogni unità edilizia, le antenne televisive, nonché quelle paraboliche, dovranno essere collocate preferibilmente sulla falda interna dell'edificio ed avere una colorazione capace di mimetizzarsi con il colore del manto di copertura (Legge 31.07.1997 n.249 Art. 3 comma 13) e comunque secondo le norme del vigente Regolamento Comunale adottato con D.C.C. 23.02.1998, n.15. Sono proibite tutte le antenne su balconi e terrazzi.

2.5 Sporti di gronda

1. Devono essere trattati come interventi di restauro conservativo quelli relativi agli edifici soggetti a tutela monumentale ai sensi della parte II del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 o che rivelano elementi costruttivi riferibili a tecniche tradizionali. Per tutti gli edifici sono ammessi interventi di ricostruzione ma sempre seguendo le tecniche tradizionali.

2. Gli sporti di gronda in pietra devono essere conservati, restaurati e lasciati a vista, non tinteggiati; quelli in cemento devono essere consolidati o ricostruiti e successivamente tinteggiati secondo le caratteristiche delle norme di colorazione.

3. In caso di rifacimento sono da escludersi i travetti prefabbricati in cls o solette in cemento armato; sconsigliabile l'uso delle perline di legno; auspicabile il tavolame.

2.6 Canali di gronda, pluviali

1. I metalli da usarsi per i canali di gronda ed i pluviali sono il rame e la lamiera zincata verniciata. Sono pertanto da escludersi l'acciaio inossidabile e la lamiera zincata a vista, così come i materiali plastici.

2. La sezione dei canali di gronda dovrà essere rigorosamente circolare con sviluppo appropriato escludendo altre sagome.

3. I pluviali dovranno essere posizionati, per quanto possibile, in prossimità dei confini dell'unità edilizia escludendo comunque il centro della facciata. Non dovranno disturbare eventuali elementi architettonici verticali o cornici orizzontali e dovranno

terminare, sotto traccia, appena al di sopra del basamento o della fascia del 1 ° piano, comunque a tre metri da terra per gli edifici privi di questo elemento.

2.7 Facciata - a) intonaci ed elementi decorativi

1. Tutti gli interventi sugli intonaci: risanamento, integrazioni, ripristini, rifacimento totale o parziale (ad esclusione di quelli su edifici vincolati per i quali dovranno essere realizzati con granulometria e tecniche uguali a quelli originali) dovranno essere eseguiti con tecniche e materiali tradizionali o coerenti con questi. E' da escludersi l'uso di rivestimenti plastici.

2. Circa le modalità e le tecniche si rimanda al capitolo "L'intonaco e il tinteggio" contenuto nel Piano del Colore.

3. In presenza di elementi decorativi in rilievo costruiti con l'intonaco, come marcapiani, cornici, fasce orizzontali, lesene, bugnati o anche elementi rientranti, ecc., questi non potranno essere sostituiti in pietra e viceversa. E' pertanto obbligatorio il ripristino dell'elemento con la forma, la dimensione, la modanatura, uguali a quelle esistenti.

4. Tutti i reperti di valore storico presenti sulla facciata, nonchè i particolari che costituiscono l'evoluzione storica dell'edificio, quali vecchi numeri civici, affreschi votivi, lapidi commemorative, targhe stradali, ferri battuti, ecc., dovranno essere recuperati ed evidenziati.

2.8 Facciata - b) elementi decorativi in materiale lapideo

1. Gli edifici dotati di facciata in pietra a vista, nonchè i muri di sostegno e/o di confine, prospicienti le vie pubbliche, non dovranno essere intonacati nè tinteggiati. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione e di risanamento, sia parziale o di totale ricostruzione, è d'obbligo ricorrere all'uso degli stessi materiali.

2. Tutti gli elementi decorativi presenti in facciata: cornici, fasce marcapiano, modanature diverse, bugnati, ecc., realizzati in materiale lapideo, devono essere conservati, evidenziati e restaurati. In modo particolare le mensole e le lastre di calpestio dei balconi, i davanzali, i piedritti dei portali, gli architravi di questi, gli zoccoli e gli sporti di gronda, ecc.. Sono proibiti interventi di lucidatura e/o tinteggiatura; è ammessa la pulitura per mezzo di spazzolatura, lavatura e, solo per casi particolari, la sabbiatura.

3. Al fine di non alterare i colori naturali della pietra nè creare un artificioso contrasto di cromie, le eventuali stuccature dovranno essere di tono neutro e realizzate internamente alle commensure o, al massimo, a raso pietra.

4. In caso di ristrutturazione o rifacimento totale della facciata, per gli elementi da

realizzarsi in pietra, questa dovrà essere scelta nella produzione del materiale lapideo locale e lavorata con metodologia tradizionale (cfr. Tavolozza dei materiali lapidei locali). Il rifacimento di zoccolatura a pie' dell'edificio deve essere realizzato in lastre di pietra locale a tutta altezza, tagliate a spacco e appoggiate direttamente al suolo.

5. Mentre è ammessa la zoccolatura ottenuta per mezzo di intonaco, anche del tipo deumidificante, sufficientemente sporgente dalla facciata e tinteggiato con i colori indicati dal Piano, è categoricamente vietata la zoccolatura realizzata con pietre tagliate a mo' di piastrelle.

2.9 Facciata – c) tinteggiature

1. Le pitturazioni dovranno essere eseguite con tecniche e materiali tradizionali a base di calce e terre; si esclude, quindi, l'uso di materiali plastici, spatolati e/o graffiati lavabili. E' ammessa la pittura ai silicati mentre, quella con materiali acrilici, è consentita purchè venga stesa a velatura e non coprente. Per i colori si farà riferimento all'abaco della tavolozza dei colori e alle norme di colorazione del presente studio.

2. Ogni intervento di colorazione dovrà tener conto delle dimensioni del supporto. Nella scelta del colore, per gli edifici privi di tracce cromatiche, si valuterà il "peso cromatico" perchè sia equilibrato rispetto all'estensione delle superfici da sottoporre al trattamento.

3. Si dovranno utilizzare colori che permettano una lettura ben precisa dei fronti di edifici contigui e differenziati, evitando l'imitazione ed il mascheramento artificioso così come si dovranno evitare uniformità e monotonie cromatiche negli interventi di tinteggiatura.

4. Questi dovranno favorire armoniche colorazioni differenziate per unità costruttive cosicchè le facciate possano essere gradevolmente distinte dentro un continuum ritmato del colore.

5. Il Piano cataloga gli edifici in cinque classi per ciascuna delle quali è previsto un intervento diverso.

- Classe 1^

Edifici sui cui prospetti è presente il campione originario e completo o anche parziale, ma facilmente ricostruibile.

Di norma si ripristineranno i colori originali nella loro completezza e per tutti gli elementi costituenti la facciata.

- Classe 2^

Edifici sui cui prospetti sono presenti uno o più campioni parziali di colori, ma dai quali non è stato possibile individuare una cromia totale e certa.

Si riproporranno i colori rilevati e si determineranno i colori mancanti attraverso la

tabella degli abbinamenti.

- Classe 3[^]

Edifici sui cui prospetti non sono state rilevate tracce di colore ed edifici che sono stati tinteggiati di recente.

E' fatto obbligo far eseguire saggi stratigrafici al fine di individuare eventuali preesistenze significative. In mancanza di queste, i colori verranno determinati prescrivendone tinte e modelli di colorazioni, attingendo le cromie dall'allegata tavolozza.

Si farà riferimento ad edifici analoghi per caratteristiche architettoniche e/o dimensionali o a quelli riconducibili alla stessa epoca di costruzione o di ristrutturazione. In altri casi si terrà conto, oltre a quanto sopraddetto, degli edifici adiacenti; questi ultimi indicheranno la famiglia delle cromie dalle quali scegliere la tinta di fondo, non simile, ma equilibratrice con i manufatti adiacenti.

Per eventuali modelli policromatici si farà riferimento alla tavola "modelli di colorazione".

- Classe 4[^]

Edificio in contrasto con l'ambiente.

Si proporranno colori e modelli di colorazione finalizzati ad equilibrare il rapporto cromatico con gli edifici contigui e frontestanti al fine di enfatizzare caratteri ed elementi storici del contesto.

- Classe 5[^]

Edifici o porzioni di essi, realizzati in pietra, in materiali trovanti o con intonaco originale.

Si manterranno nelle loro condizioni originarie. Si potrà intervenire attraverso opere di pulizia e/o sostituzione di elementi con altri di uguale o analoga fattura e origine. Gli intonaci dovranno rimanere tali e, solo in caso di grave deterioramento, la sostituzione sarà ammessa unicamente con intonaci di caratteristiche simili a quelle esistenti.

6. Per tutti gli edifici delle classi sopracitate è comunque fatto obbligo rimuovere quegli elementi o rivestimenti incongruenti con le caratteristiche del centro storico e più precisamente: rivestimenti plastici e in piastrelle, rivestimenti con lastre di materiale lapideo non locale o con lastre di pietra locale levigata, cartelli abusivi, impianti tecnologici, tinteggiature parziali, zoccolature estranee, coperture dei balconi realizzate in plastica o lamiera, ecc.

7. In presenza di decorazioni pittoriche significative: fregi, affreschi, graffiati, tromp l'oeil e altri elementi, se ne consiglia il ripristino totale sia nella forma che nella cromia. E' ammessa la conservazione senza intervento di restauro quando la consistenza e la qualità cromatica sono ancora accettabili ed armonizzabili con la nuova tinteggiatura. Eventuale soppressione di questi elementi verrà valutata dalla Commissione Locale per il Paesaggio in rapporto all'onerosità dell'intervento o all'effettiva impossibilità di ripristino.

2.10 Serramenti, portoni ed elementi in ferro

1. I serramenti di oscuramento esterni saranno a persiana e da realizzarsi in legno. Nel caso di rifacimento questi dovranno essere mantenuti uguali per forma e dimensioni con ancoraggio tradizionale; sono proibite installazioni di persiane e serramenti di tipo monoblocco, l'uso di avvolgibili a tapparelladi qualsiasi materiale, anche in legno; se ne consiglia anzi la rimozione in tutti quegli edifici che conservano ancora i caratteri storici. E' altresì vietato l'uso di veneziane collocate all'esterno.

2. Non sono ammesse persiane in alluminio o in PVC, sono tollerati serramenti (finestre, portefinestre, luci) in alluminio esclusivamente preverniciato con tinte determinate dal Piano, purchè la sezione del serramento abbia la foggia del serramento di legno: fermavetro con bordi arrotondati o a spigolo vivo, ma non adiacenti al vetro.

3. Da un punto di vista tipologico è consigliabile la finestra a doppio battente, localizzata dietro la mazzetta, fornita di vetrocamera. Non sono ammesse le suddivisione di luci del tipo "inglese" e vetri a specchio.

4. I portoni che non siano stati realizzati per essere lasciati in legno naturale dovranno essere verniciati con colori idonei alla cromia della facciata.

5. Tutti i portoni rilevati e codificati in mappa, non potranno essere sostituiti ma dovranno essere trattati attraverso interventi di restauro o risanamento conservativo.

6. Per quanto concerne le aperture commerciali sono ammesse serrande di tipo a maglia verniciata e serrande a fascioni continui in lamiera anch'essa verniciata. I colori delle serrande dovranno essere uguali a quelle delle vetrine che faranno riferimento alle cromie della tavolozza specifica.

7. In caso di intervento globale di facciata si dovranno rimuovere le serrande non contemplate dal presente articolo e fare riferimento alle presenti norme. Le vetrine di un esercizio dovranno uniformarsi con le aperture adiacenti della stessa unità edilizia. In caso di più vetrine dello stesso esercizio, ma localizzate su unità edilizie stilisticamente diverse, queste dovranno rispettare lo stile della singola unità e non quelle dell'esercizio.

8. In caso di intervento globale di facciata si dovranno rimuovere le serrande non contemplate dal presente articolo e fare riferimento alle presenti norme. Le vetrine di un esercizio dovranno uniformarsi con le aperture adiacenti della stessa unità edilizia. In caso di più vetrine dello stesso esercizio, ma localizzate su unità edilizie stilisticamente diverse, queste dovranno rispettare lo stile della singola unità e non quelle dell'esercizio.

9. In caso di vetrine con caratteristiche significative è proibita la rimozione prevedendo il solo intervento di manutenzione ordinaria.

10. Ringhiere, cancelli ed altri elementi in metallo dovranno essere mantenuti, se storicamente consolidati, o sostituiti con elementi rigorosamente in ferro verniciato nei colori indicati. La foggia e la dimensione di tali elementi dovranno essere di forma semplice e rispettare la tradizione locale.

2.11 Impianti tecnologici

1. Gli impianti pubblici (rete elettrica, gas, telefono ed acqua) dovranno essere riordinati in modo di non disturbare o rovinare la lettura della facciata. Qualora non fosse realmente possibile realizzare l'impianto sottotraccia o sul fronte interno dell'edificio, questo dovrà essere posto ai confini dell'unità edilizia e non di proprietà, nel caso in cui questa non corrispondesse a quella edilizia, preferibilmente vicino e nascosto dai pluviali.

2. Nei percorsi orizzontali si dovrà privilegiare il sottogronda o la parte superiore delle fasce marcapiano.

3. Tutti gli impianti dovranno essere tinteggiati con i colori della facciata.

4. In merito agli impianti del gas, i quali non possono essere localizzati sottotraccia, essi devono trovare alloggiamento, per quanto possibile, nelle facciate interne, nascosti dalla pubblica via; in caso di impossibilità i criteri guida sono quelli sopra esposti.

5. Sulla facciata prospiciente la via, è ammessa la tubazione di allacciamento alla rete; questa dovrà essere posta attraverso una scanalatura per un'altezza non superiore allo zoccolo dell'edificio o, in mancanza di questo, ad un'altezza di cm.60 dalla quota della strada.

6. Per i contatori del gas, elettrici e dell'acqua si preferiranno gli androni; in caso di impossibilità, si tollererà la localizzazione in facciata per mezzo di nicchie con sportello, a filo facciata, in ferro verniciato con identico colore. Queste dovranno essere posizionate in modo tale da non disturbare la lettura della facciata, ad esempio, in corrispondenza dell'asse delle soprastanti finestre.

7. Gli impianti tecnologici privati dovranno seguire i criteri sopra descritti. Citofoni, campanelli e videocitofoni dovranno essere localizzati, dove possibile, sugli sguinci delle aperture; se ciò non fosse possibile è ammessa la posizione sui portoni, qualora questi non siano di particolare valore storico o adiacenti ai piedritti del portale. Non saranno ammessi impianti su elementi in pietra; i campanelli singoli dovranno essere riuniti in un'unica pulsantiera e l'impianto non dovrà sporgere dalla facciata. Tutti i fili elettrici privati, cavo televisivo compreso, dovranno essere opportunamente localizzati sottotraccia. Gli stessi criteri dovranno essere usati per le cassette postali private. E' vietata l'installazione in facciata prospiciente la via di gruppi di refrigeramento.

8. Tutti gli impianti citati non dovranno alterare e/o coprire elementi architettonici

della facciata.

2.12 Aperture commerciali

1. Le nuove aperture, gli allargamenti o la riduzione di luci preesistenti, le modifiche di varia natura a vetrine o aperture commerciali in genere, dovranno, da ora in poi, tenere conto delle facciate dell'edificio sulle quali insistono e valutate in un ambito progettuale completo.

2. Esse dovranno armonizzarsi, non solo da un punto di vista cromatico e funzionale ma anche formale.

2.13 Elementi commerciali

1. I parametri dimensionali, i requisiti formali, le coloriture ed i materiali, nonché le limitazioni e gli specifici divieti alla installazione, anche per singole aree, nonché le modalità di autorizzazione di tutti gli elementi legati all'attività commerciale quali insegne, illuminazioni, targhe professionali, tende frangisole, sono stabiliti all'articolo 115 del Regolamento Edilizio.









2.14 Altri elementi

1. Sono proibite le affissioni di manifesti pubblici e privati direttamente sulla superficie murale; queste sono ammesse solo negli appositi spazi determinati dall'Amministrazione Comunale, su supporto metallico. Le targhe, i segnali stradali, i numeri civici, dovranno tenere conto della facciata al fine di non nascondere o disturbare gli apparati decorativi. Non è ammessa la cartellonistica privata se non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Piano del Colore del Centro Storico di Arona


ABACO DEI COLORI

TAVOLOZZA CROMATICA DEI FONDI FACCIATA RILEVATI



Piano del Colore del Centro Storico di Arona

SCHEMA DI LETTURA DELL'ABACO DEI COLORI
FONDI FACCIATA



ABACO DEI COLORI BASAMENTI



- (1) Imitazione del Granito Rosa di Baveno
- (2) Imitazione del Granito Bianco di Montorfano
- (3) Imitazione di Serizzo
- (4) Imitazione di Bugnato

N.B. Per le cromie degli zoccoli vedi nel testo il paragrafo "zoccoli e basamenti"

ABACO DEI COLORI

CORNICI E MARCAPIANI

45



46



40



29



47



48



49



20



43



50



51



52



walter comizzoli architetto

ABACO DEI COLORI

SERRAMENTI E INFERRIATE



s1

s2



s3

s4



s5

s6



s7

s8




s9

s10



s11

s12



s13

s14



i1



i2



i3



i4



i5



i6

Piano del Colore del Centro Storico di Arona

Tabella della compatibilità cromatica
tra le persiane e i fondi facciata o le cornici


	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14
1											●		●	●
2											●		●	●
3											●	●	●	●
4													●	
4a														●
5		●									●		●	●
5a		●									●		●	●
6	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
6a	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
7		●							●	●	●		●	●
7a		●							●	●	●		●	●
8		●	●		●			●	●	●	●		●	●
9	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●
10													●	●
10a													●	●
11											●		●	●
12	●	●			●	●	●	●				●		●
12a	●	●		●	●	●	●	●				●		●
13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13a	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16			●	●				●				●	●	●
17		●		●	●	●								
17a					●	●	●	●					●	●
18										●			●	●
18a		●					●						●	●
19	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
21a	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
23	●	●	●	●	●		●	●	●	●				
24										●			●	●
24a													●	●
25											●		●	●
25a													●	●
26					●			●			●			●
26a											●			●
27					●						●			●
27a					●		●	●						●
28					●		●							●
28a					●		●							●
29	●			●	●	●	●	●						●
30					●	●	●						●	●
31	●	●		●	●	●	●						●	●
32	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
32a	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●
33	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●	●
34		●		●	●	●	●		●	●				
40													●	●
43	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●
45									●		●	●	●	●
46									●		●	●	●	●
47	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●
48	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
49	●				●		●	●		●	●		●	●
50	●	●								●	●		●	●
51	●	●	●	●									●	●
52											●	●	●	●

MODELLI DI COLORAZIONE




walter comizzoli architetto

CATALOGO DELLE CROMIE PERMANENTI



walter comizzoli architetto

TAVOLOZZA CROMATICA DELLA PIETRA DI ARONA E DI ANGERA



ALLEGATO 3 PIANO DEL VERDE

3.1 Finalità.

1. Il presente Piano costituisce lo strumento contenente le norme generali da seguire per la razionale, efficace ed economica tutela e conservazione del verde presente sul territorio comunale quale elemento costituente e caratterizzante il paesaggio locale, e per la coerente progettazione di nuove realizzazioni in conformità e a completamento di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

3.2 Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento si applica alle seguenti porzioni di territorio:
 - a) aree di pubblica proprietà o di uso pubblico;
 - b) aree che sono state destinate ad uso pubblico o a verde pubblico dagli strumenti urbanistici;
 - c) altre aree espressamente indicate dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - d) parchi e giardini privati soggetti a vincoli di legge quali:
 - parte II (beni culturali) D.Lgs. 42/2004 (ex-L.1089/39);
 - parte III (beni paesaggistici) D.Lgs. 42/2004 (ex-L.1497/39 ed ex-L.431/85);
 - art.24 L.R. 2.12.1977, n.56 e s.m.i. (beni culturali di PRG);
 - e) singoli elementi vegetali catalogati come di pregio nel censimento del patrimonio arboreo.

2. Le norme del presente titolo si applicano nelle seguenti occasioni :
 - a) a tutti gli interventi che interessino direttamente ed unicamente vegetali legnosi;
 - b) a tutti i nuovi interventi di modifica del suolo che interessino essenze arboree tutelate;
 - c) a tutte le situazioni esistenti nel caso vengano intrapresi interventi di ampliamento, restauro o straordinaria manutenzione delle aree verdi esistenti.

3. Per le aree verdi private destinate a verde produttivo, a giardini o ad altre destinazioni analoghe, non ricadenti negli ambiti indicati al precedente comma 1, esso ha solo valore di indicazione generale finalizzata alla riqualificazione complessiva del paesaggio locale.

3.3 Competenze.

1. La gestione del verde di proprietà pubblica comprendente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale. Gli interventi vengono eseguiti direttamente da addetti comunali oppure vengono appaltati a imprese specializzate nella cura e costruzione del verde e del paesaggio, dotate di mezzi e personale idonei, che dovranno attenersi alle norme contenute nel capitolato d'appalto redatto a cura dello

stesso Ufficio Tecnico o consulente incaricato.

2. E' opportuno prevedere la possibilità che gruppi di privati cittadini interessati alla valorizzazione del verde costituiscano forme associative regolate da apposite convenzioni con l'Ente pubblico per la gestione e la eventuale realizzazione di interventi finalizzati a questo scopo.

3.4 Classificazione degli elementi vegetali.

1. Si riconoscono all'interno del territorio comunale i seguenti elementi di arredo vegetale:

- a) alberate;
- b) piantagioni per aiuole, giardini e parchi con specie ad alto fusto;
- c) piantagioni per aiuole, giardini e parchi con specie arbustive, tappezzanti ed erbacee;
- d) barriere vegetali, siepi;
- e) piantagioni sulle rive lacustri e lungo i corsi d'acqua;
- f) prati.

3.5 Ambito di applicazione della tutela del patrimonio arboreo.

1. Il presente strumento si applica a protezione dei vegetali legnosi (alberi e arbusti) presenti entro i confini comunali nelle zone di cui al precedente 3.2, fatte salve le aree boscate soggette a legislazione regionale (quelle cioè poste all'esterno del centro abitato) e quelle all'interno del Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, soggette a normativa specifica interna.

2. In particolare, all'interno di dette aree, sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno un metro, misurata a petto d'uomo, oppure alberi con più di 15 metri d'altezza. Nel caso di piante con più fusti la cui singola circonferenza non superi il metro, sono oggetto di protezione qualora superino comunque i 15 metri di altezza.

3. Le prescrizioni del presente articolo valgono anche, come detto al punto 3.2, per i vegetali legnosi da conservare ed oggetto di censimento da effettuarsi entro un anno dalla data di adozione del presente piano, in relazione alla loro ubicazione, specie o importanza storica, anche se i presupposti previsti al secondo comma del presente articolo non sono verificati ed anche se ubicati all'esterno delle zone di cui al precedente 3.2.

4. Escono dall'ambito del presente regolamento alberi e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a leggi vigenti, più restrittive di quelle contenute nel presente regolamento.

3.6 Procedure per gli interventi.

1. Vegetali legnosi da conservare ed oggetto di censimento:

- va inoltrata domanda di autorizzazione all'intervento corredata di una relazione asseverata a firma di un tecnico esperto del settore (agronomo o perito agrario o agrotecnico) incaricato dal richiedente a sua cura e spese, attestante i motivi che giustificano la richiesta; l'ufficio tecnico, sentito un suo esperto, potrà anche richiedere ulteriori indagini (es. VTA) e prescrivere specifiche cure; a seguito dell'avvenuta autorizzazione, il proprietario dovrà comunicare al comune il nominativo della ditta esecutrice dei lavori almeno con sette giorni di anticipo sull'esecuzione delle opere;

2. Vegetali legnosi tutelati ai sensi del punto 3.5 ricadenti nelle zone vincolate indicate nella lett. d) del comma 1, del punto 3.2:

- va preventivamente acquisita l'autorizzazione paesistica all'abbattimento, quando non ricedente nei casi di esenzione di cui all'allegato A del DPR 31/2017 da allegare poi ad una denuncia d'inizio attività da presentare prima dell'esecuzione dell'intervento, corredata di una relazione asseverata a firma di un tecnico esperto del settore (agronomo o perito agrario o agrotecnico) incaricato dal richiedente a sua cura e spese, attestante i motivi che giustificano la richiesta;

3. Vegetali legnosi non tutelati ricadenti nelle zone vincolate indicate nella lett. d) del comma 1, del punto 3.2:

- va preventivamente acquisita l'autorizzazione paesistica all'abbattimento, da allegare poi alla comunicazione da trasmettere al comune prima dell'esecuzione dell'intervento;

4. Vegetali legnosi non tutelati e non ricadenti nelle zone vincolate indicate nella lett. d) del comma 1, del punto 3.2:

- comunicazione al comune prima dell'esecuzione dell'intervento.

3.7 Divieti.

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento è vietato abbattere o danneggiare la struttura dei vegetali legnosi protetti. Su tali alberi è altresì vietato, ad eccezione degli alberi da frutta, intervenire con potature che interessano oltre i 2/3 dell'altezza. La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo, quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.

2. Ai sensi del precedente punto 1, sono da considerare danneggiamenti anche i disturbi alle radici nel raggio di proiezione della chioma sul terreno, in particolare mediante:

- a) pavimentazione della superficie con un manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiali;
- c) deposito o versamento di sali, oli, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) fuoriuscita di gas ed altre sostanze dannose da condutture.

3. E' altresì da considerare danneggiamento l'accensione di fuochi ad una distanza dai vegetali inferiore alla loro altezza e comunque inferiore a 5 metri.

3.8 Interventi prescritti.

1. Per qualunque intervento di manutenzione e conservazione dei vegetali legnosi di cui al punto 3.5 è necessario seguire le procedure di cui al precedente punto 3.6.

2. Il Comune potrà prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinati interventi per la cura, conservazione, difesa dei vegetali legnosi protetti. Ciò vale, in particolare, quando si dovranno predisporre od eseguire lavori edilizi.

3. L'Amministrazione Comunale potrà disporre l'esecuzione di determinati interventi di cura e conservazione di alberi protetti, nel caso in cui sia dimostrato che il proprietario non è in grado di provvedervi.

4. In tutti i progetti edilizi presentati, nonché i progetti e gli interventi inerenti al mantenimento della rete tecnologica e viaria, gli alberi con le caratteristiche di cui al punto 3.5, dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposite planimetrie, con la relativa documentazione fotografica.

5. I progetti e gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere studiati in modo da rispettare le alberature esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali. A tale scopo si prescrivono per gli scavi metodologie particolari:

6. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata:

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e a una distanza dal tronco non inferiore a m. 2,50 per alberi di media e buona grandezza. In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a m.1,50 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a m.2 con alberi aventi apparato radicale superficiale. Per esemplari di speciale pregio o di dimensioni eccezionali, possono essere richieste distanze superiori a m.2,50.

Per scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, per arrecare il minor danno possibile agli alberi, dovranno essere poste particolari attenzioni di scavo (esecuzione a mano, rispetto delle radici portanti, impiego di attrezzature particolari) o impiegati adeguati accorgimenti a protezione delle radici sotto il diretto controllo dei tecnici comunali.

Non potranno essere recise radici importanti con diametro superiore a 2 cm. La direzione lavori può, in caso di assoluta indispensabilità, autorizzare il taglio di radici di dimensioni superiori. In ogni caso le radici non potranno essere strappate ma dovranno essere asportate con taglio netto (effettuato con motosega o cesoie) e si dovrà provvedere alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio con anticrittogamici e con balsami cicatrizzanti che devono essere lasciati asciugare per almeno due ore. Le radici devono inoltre essere protette contro la disidratazione e contro il gelo.

7. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa, prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano, a una distanza non inferiore a m.2 dal tronco, per un spessore di circa cm.50 a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e a una profondità di almeno m.0.30 sotto il fondo della fossa stessa e non superiore a m. 2,50. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiore dimensione devono essere recise con un taglio netto (con motosega o cesoie), da ricoprire subito con anticrittogamici e balsami cicatrizzanti che devono essere lasciati asciugare per almeno due ore. Le radici non possono in ogni caso essere strappate. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui vengono assicurati una tela di sacco o assi di legno. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da compost, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero – se necessario- deve essere adeguatamente ancorato. Anche le autorizzazioni relative ad interventi sulla rete tecnologica e viaria dovranno contenere eventuali indicazioni o restrizioni a cura dell'Ufficio Tecnico o di chi rilascia l'autorizzazione.

3.9 Eccezioni ed esenzioni.

1. Ai divieti di cui al punto 3.7 si dovranno ammettere eccezioni quando:
 - a) il proprietario, in base a prescrizioni del diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o modificare vegetali legnosi;
 - b) dall'albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi se non con l'abbattimento, la potatura o altri specifici interventi;
 - c) l'albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell'interesse pubblico, non sia possibile;
 - d) quando per il vegetale legnoso per cause involontarie biotiche e abiotiche sia accertata dopo il mese di maggio la mancata ripresa vegetativa.
2. Il riconoscimento di una eccezione o esenzione dovrà risultare dalla già citata perizia presentata a cura e spese del proprietario redatta da un esperto, incaricato dal richiedente medesimo, corredata da una planimetria in scala non superiore a 1:500 e due fotografie.
3. Comunque il richiedente dovrà piantare e mantenere a sue spese, vegetali legnosi di precise specie in sostituzione di quelli rimossi, secondo le indicazioni del Piano del verde o, in mancanza di esse, secondo le indicazioni dell'esperto nominato dal richiedente per la perizia, a partire dall'elenco allegato, che si intendono vincolanti. La sostituzione dovrà essere effettuata entro la prima stagione utile per i trapianti (per i sempreverdi qualsiasi momento dell'anno, ad eccezione dei periodi di gelo o di caldo intenso, salvo che si tratti di pianta commercializzata in contenitori; per le caducifoglie nel periodo compreso tra l'autunno e la primavera).

3.10 Modalità di potatura e di interventi di cura.

1. Non è ammessa la potatura delle resinose (aghifoglie) su oltre il 30% della chioma. In particolare non è ammessa la cimatura delle resinose per contenerne lo sviluppo; in alternativa sono consentiti:

- la potatura delle radici, per non più del 50% delle radici medesime e da effettuarsi in corrispondenza della proiezione massima della chioma sul terreno;
- l'abbattimento nel caso in cui abbiano raggiunto la maturità commerciale o esistano situazioni di rischio per le persone e le cose.

2. In tutte le specie è consigliato l'utilizzo dei mastici cicatrizzanti e/o impermeabilizzanti su tagli di rami di diametro superiore ai 4 cm, interessanti più del 50% della chioma. Particolare attenzione deve essere riservata alle scosciature con obbligo di fasciature e/o utilizzo di mastici.

3.11 Alberi di particolare interesse.

1. Il presente regolamento ha carattere di protezione generale per le alberature cittadine. Per alberi di particolare interesse, appositamente individuati ed elencati a cura dell'Amministrazione Comunale, l'autorizzazione dovrà essere richiesta per qualunque intervento.

2. Il censimento dei suddetti vegetali legnosi di rilevante interesse dovrà essere effettuato entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento da un Agronomo o Perito agrario o Agrotecnico scelto dall'Amministrazione tra quanti avranno presentato un adeguato curriculum e dovrà prevedere:

- una planimetria, con l'esatta ubicazione del vegetale legnoso con riferimenti dimensionali certi e sempre ricostruibili;
- due fotografie, in due distinte stagioni dell'anno per le caduci foglie e una fotografia in qualsiasi stagione per le sempreverdi e del relativo intorno;
- breve scheda descrittiva del vegetale legnoso (informazioni minime dovranno essere: genere, specie, l'altezza, la circonferenza a petto d'uomo, ampiezza della chioma e motivazioni per il suo inserimento nell'elenco dei vegetali legnosi di particolare interesse).

3.12 Salvaguardia fitopatologica.

1. Sintomi di malattia o morte improvvisa di alberi, dovranno tempestivamente essere segnalate dai proprietari all'Ufficio Tecnico, il quale dovrà interpellare la Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura e Foreste - Osservatorio per le malattie delle piante, le cui indicazioni assumeranno carattere prescrittivo.

3.13 Profilassi delle malattie letali.

1. Sono considerate malattie letali tutte quelle di origine parassitaria o crittogamica previste dalla legislazione nazionale e/o regionale (sentite le indicazioni fornite dall'Osservatorio Regionale o Corpo Forestale dello Stato o dall'Ispettorato Agrario Provinciale).

2. L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno; dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio, utilizzando gli aspiratori. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto con incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici. I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono le chiome dovranno essere idonei e tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili

3.14 Consulenze degli Uffici Comunali.

1. L'Ufficio tecnico fornisce, a richiesta del cittadino, ogni chiarimento in merito al presente piano e l'elenco dei consulenti tecnici disponibili sul territorio, individuati tra Agronomi, Periti Agrari e Agrotecnici, iscritti ai rispettivi Albi Professionali.

3.15 Dergoghe.

1. Per quanto non previsto nel presente Piano si dovrà fare riferimento al "Progetto del verde" i cui contenuti di massima dovranno essere:

- a) rilievo e sua rappresentazione sia grafica che fotografica dello stato esistente
- b) individuazione di zone omogenee per ecosistemi, tipologia degli edifici, caratteristiche della circolazione pedonale e automobilistica;
- c) indicazione degli interventi sul verde pubblico, secondo priorità di recupero degli ecosistemi danneggiati e indicazioni di massima ai privati a seguito delle classificazioni di cui ai punti precedenti.

2. Saranno in particolare censiti in dettaglio tutti gli alberi e gli arbusti di particolari caratteristiche da assoggettare a tutela. Saranno altresì accertate le condizioni statiche e fitosanitarie degli alberi. L'inventario e gli accertamenti conseguenti avranno carattere di continuità, aggiornabilità e informatizzazione. Eventuali deroghe al presente regolamento verranno adottate nelle forme di legge.

3.15 Disciplina di tunnel e serre.

PARTE – A – TUNNEL

1. Per tunnel si intendono tutti quei complessi mobili atti all'ottimizzazione delle colture vegetali. Essi sono generalmente composti da una struttura metallica senza fondazioni fisse in muratura nel terreno e da coperture in fogli di plastica.

2. I tunnel possono essere posizionati su qualsiasi terreno adatto e libero, posto sul territorio comunale ad eccezione delle aree:

- su cui insistano vincoli parte II D.Lgs. 42/2004 (ex-L.1089/39);
- dove essi creino rilevanti danni ambientali o evidenti inconvenienti a terzi.

3. I tunnel devono essere posizionati ad almeno 5,00 m. dai confini della proprietà.

Essi possono ricoprire una superficie massima pari al 70% del lotto su cui insistono.

4. Almeno il 15% della restante superficie deve essere piantata a siepi o ad alberi di alto fusto. In caso di più tunnel posizionati sulla medesima proprietà, la distanza tra l'uno e l'altro non deve essere inferiore alla metà dell'altezza del più alto.

5. Il bilancio idrico complessivo del terreno non deve essere mutato dalla installazione dei tunnel. In caso di necessità, deve essere prevista la costruzione di pozzi drenanti o di vasche volano di dimensioni adeguate.

6. I materiali di copertura e di pacciamatura usati devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti per i materiali plastici o altri per ciò utilizzati.

PARTE - B – SERRE

1. Le serre sono struttura architettoniche fisse, ancorate stabilmente al terreno e dotate di impianti tecnologici fissi.

2. Le serre possono essere posizionate solo nei terreni a destinazione agricola. Il loro volume complessivo, le loro dimensioni massime e le loro distanze dai confini sono regolati dalle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il bilancio idrico complessivo non deve essere mutato dalla installazione delle serre. In caso di necessità deve essere prevista la costruzione di pozzi drenanti o di vasche volano di dimensioni adeguate.

PARTE - C - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'impatto di tunnel e serre va mascherato mediante interventi di schermatura locale e distante e da opere di compensazione. La schermatura locale deve avvenire attorno ai complessi di tunnel e di serre mediante l'impianto di siepi e di filari arborei. Le quinte arboree vanno poste quasi a ridosso delle strutture verso settentrione e ad una distanza pari al doppio della loro altezza verso meridione. La schermatura distante deve avvenire sui punti di vista più importanti individuati su vie di comunicazione e centri abitati e va eseguita con siepi e impianti arborei. Le opere di compensazione consistono in impianti di gruppi o di filari arborei in aree contigue a quelle interessate dalla costruzione dei tunnel e delle serre individuate dall'Amministrazione Comunale. Tutti gli impianti devono avvenire con essenze autoctone o naturalizzate. La quantità di essenze spoglianti può collocarsi fra il 50% e il 75% del totale del materiale vegetale impiegato.

3.16 Occupazione degli spazi verdi.

1. L'occupazione temporanea di spazi pubblici a verde per manifestazioni folcloristiche, politiche, sportive, religiose, culturali o ricreative dovrà essere autorizzata dai competenti Uffici Comunali dietro presentazione di un dettagliato programma delle manifestazioni e della puntuale descrizione di tutti i manufatti che

devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento.

2. Eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziati dalle piante in genere e mai a contatto diretto dei tappeti erbosi. Le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegno, installazione di cavi o corpi illuminanti. Attorno alle piante dovrà essere comunque lasciata interamente libera un'area di diametro non inferiore a 5,00 m., onde non danneggiare gli apparati radicali. Per evitare ogni occasione di costipamento del terreno, entro tale area non dovranno essere installate strutture di alcun genere, né potranno essere temporaneamente depositati materiali o attrezzature. In ogni caso, dove l'ingombro in altezza delle strutture o dei mezzi di servizio rischi di interferire con la chioma delle piante, dovranno essere presi gli opportuni provvedimenti affinché non si verifichino danneggiamenti.

2bis. E' ammesso il posizionamento di luminarie alimentate elettricamente sulle alberature comunali in occasione delle festività natalizie, alle seguenti condizioni:

- l'installazione non arrechi danno alle essenze arboree e sia rimossa dagli installatori, in ogni componente, al termine del periodo natalizio;
- l'installazione sia accompagnata da "dichiarazione di conformità" (art.7 D.M. 22 gennaio 2008, n.37 e s.m.i.) a firma di perito abilitato o iscritto all'albo, nonché di una copia del contratto di assicurazione nei confronti di terzi della ditta installatrice;
- la sottoscrizione di impegno a risarcire eventuali danni procurati se il posizionamento dovesse avvenire, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, da soggetto diverso della Civica Amministrazione.

3. Le singole installazioni dovranno essere ubicate come segue:

- strutture possono essere piazzate sulle aree pavimentate soltanto se si tratta di piazzole o spiazzi appositamente predisposti, senza interessare in maniera rilevante la viabilità. Quest'ultima, infatti deve essere mantenuta sgombra per evitare il debordare del pubblico sulle aree inerbite;
- sulle aree prative le strutture dovranno essere completamente sopraelevate su piattaforme (alte almeno 0,20-0,35 mt a seconda della estensione delle strutture) che impediscano il calpestio dei tappeti erbosi.

Tale prescrizione riguarda le installazioni, le relative vie di accesso e le eventuali platee per il pubblico soprattutto nel caso di presenze che si protraggano nel tempo o che si ripetano per più giorni e ove non si disponga di spazi appositamente creati per uno scopo del genere.

4. L'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire esclusivamente sul terreno pavimentato. Qualsiasi sconfinamento degli stessi mezzi sulle aree non pavimentate verrà considerato e valutato secondo le modalità previste dai commi 6, 7 e 8.

5. La concezione tecnica e la dislocazione dei servizi igienici provvisori dovranno essere strutturate in modo da non provocare danni permanenti alle aree a prato con la sola eventuale eccezione di alcuni allacciamenti, la cui realizzazione potrà essere richiesta in forma permanente.

6. Il richiedente dovrà provvedere a proprie spese e cura al ripristino dei tappeti erbosi sottostanti le installazioni e le strutture della manifestazione. Le modalità tecniche e l'entità dell'intervento di ripristino (che potrà comprendere, a seconda del danneggiamento, operazioni di risemina, concimazione, e anche rigenerazione) verranno precisate dai competenti Uffici Comunali.

7. Per far fronte a danni eventualmente arrecati al patrimonio pubblico nelle giornate della manifestazione e durante la sua preparazione e il suo smantellamento, il richiedente dovrà effettuare un adeguato deposito cauzionale la cui entità dovrà essere fissata dai competenti Uffici Comunali.

8. Al richiedente sarà ugualmente addebitata ogni altra responsabilità per danni al verde pubblico che avessero a verificarsi nelle giornate della manifestazione e durante la preparazione e lo smantellamento della stessa. Dopo la realizzazione del piano del verde le presenti norme saranno adottate anche per mercati e fiere tradizionali.

ALLEGATO AL PIANO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(a cura del prof. Giancarlo Fantini)

SPECIE VEGETALI ARBOREE COMPATIBILI CON L'AMBIENTE

Aesculus pavia	Maclura pomifera
Albizia julibrissin	Magnolia grandiflora
Carya illinoensis	Osmantus fragrans
Catalpa bignonioides	Parrotia persica
Cinnamomum camphora	Paulownia tomentosa
Cornus florida	Populus balsamifera
Cryptomeria japonica	Prunus ibridi da fiore giapponesi
Davidia involucreta	Quercus coccinea
Diospyros lotus	Salix babylonica
Eriobotrya japonica	Taxodium distichum
Lagerstroemia indica	Thuja dolabrata

ELENCO ARBUSTI *consigliati per il tipo di terreno*

Berberis	Kerria
Camelia	Ligustrum
Cistus	Lonicera
Cotoneaster	Pernettya
Enkianthus	Photinia
Erica	Pieris
Gaultheria	Rhododendron
Genista	Rosa
Hibiscus	Salix
Hydrangea	Skimmia
Hypericum	Ulex
Juniperus	Vaccinium
Kalmia	Viburnum

ELENCO ALBERI *consigliati per il tipo di terreno*

Abies alba	Picea abies
Abies Veitchii	Pinus sylvestris
Acer negundo	Prunus padus
Betula	Quercus frainetto
Castanea	Quercus lusitanica
Cedrus deodara	Quercus rubra
Cercis	Quercus suber
Chamaecyparis	Robinia pseudocacia
Cornus florida	Salix caprea

ALLEGATO 4 PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI VIGENTI FINO ALL'ADEGUAMENTO DEL PRG

Articolo 13.

Altezza dei fronti della costruzione (H_f)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.⁴
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Articolo 14.

Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate

⁴ Comma 3: sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori, come definiti dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 31.01.1973, n.2474

ai sensi del precedente art. 13.

Articolo 15.

Numero dei piani della costruzione (N_p)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccatto perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
- 2bis.** Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.

Articolo 16.

Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (D_c), della costruzione dal ciglio o confine stradale (D_s)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (D_c), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (D_s)⁵, è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

⁵ il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 17.

Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Articolo 18.

Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto ⁽⁶⁾ compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;sono escluse le superfici relative:
 - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala delimitati da ogni lato da pareti in muratura escludendo, pertanto, le scale di collegamento interne alle singole unità immobiliari, ed ai vani degli ascensori; ⁽⁷⁾
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina di altezza interna inferiore a metri 2,40 con rapporto areoilluminante inferiore al minimo di legge adibiti a ricovero di oggetti, merci e materiali, senza la permanenza ancorchè saltuaria di persone, e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;
 - g) ai cavedi.

Articolo 19.

⁶ ~~per quanto concerne l'utilizzo del sottotetto, esso viene considerato tale quando presenti altezza media superiore a mt 2,40 e rapporti aeroilluminanti superiori al rapporto di 1/15.~~

⁷ v. istruzioni all'art. 13, comma 3

Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art.18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Articolo 20.

Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art.13.

Articolo 21.

Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. ⁽⁸⁾

Articolo 22.

Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle

⁸ Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).

urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. (⁹)

Articolo 23.

Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Articolo 24.

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^2]/[m^2]$.

Articolo 25.

Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

Articolo 26.

Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Articolo 27.

Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.

⁹ Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n.43).